

Elena Poddighe

**TATUAGGI E IDENTITÀ
PERSONALE**

Estratto

ELENA PODDIGHE

TATUAGGI E IDENTITÀ PERSONALE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Antropologia e sociologia del tatuaggio nelle diverse culture. — 3. Il tatuaggio come espressione dell'identità personale. — 4. Il tatuaggio come espressione del diritto all'autodeterminazione, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di espressione religiosa. — 5. Identità personale, autodeterminazione e materialità. — 6. (*Segue*) I limiti generali alla libertà di tatuarsi. — 7. (*Segue*) Le limitazioni di carattere quantitativo e qualitativo alla libertà di tatuarsi. — 8. Il tatuaggio come dato personale. — 9. Il tatuaggio nei regimi autoritari (Cenni). — 10. Limiti sanitari e amministrativi: il recente intervento europeo e la disciplina nei diversi stati membri. — 11. Conclusioni. APPENDICE NORMATIVA: A) Regolamento UE 2020/2081 del 14.12.2020 sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi. — b) L.R. Lazio 3.3.2021, n. 2, Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e *piercing*.

1. PREMESSA.

Nel suo *“Il diritto di essere se stessi”*¹ Guido Alpa dedica un capitolo a *“La rappresentazione dell'identità”* e così descrive *“Un universo di segni e di simboli”*: *“Segni, simboli, tatuaggi, stemmi, documenti, numeri, codici, formule aritmetiche e algoritmi, e poi vesti, divise, copricapi, calzature, cinture e gioielli, gradi e armi, bandiere e vessilli sono alcuni dei modi con cui si sono contrassegnati gli individui e i loro gruppi nel corso del tempo. Alcuni di essi hanno assunto un significato sacrale, a distinguere chi li esponeva o li indossava o era costretto ad esporli e ad indossarli”*.

Il presente lavoro mira a sviluppare tali amplissime considerazioni prendendo come punto di partenza uno di questi “segni”, il tatuaggio.

Nell'analizzare la diffusione del tatuaggio² sotto il profilo storico e geografico si rileva che tale pratica, risalente a svariate migliaia di anni orsono, ha storicamente interessato la quasi totalità dei territori, con significati, tecniche, disegni spesso molto

¹ G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, La Nave di Teseo, Milano 2021, p. 23.

² Il presente saggio sarà seguito da un

ulteriore studio sul tema del tatuaggio come oggetto di proprietà intellettuale.

diversi, ma contraddistinti quasi sempre dall'attribuzione di un valore profondo.

Il tatuaggio è pertanto, con certezza, un fenomeno molto risalente nel tempo, antico, ed è stato analizzato sotto molteplici angolazioni. Sul tema sono infatti fioriti studi di carattere antropologico, sociologico, geografico, perfino criminologico, ma i profili giuridici del tatuaggio — specie in ambito europeo — non sono stati quasi mai sottoposti ad analisi. Gli studi che interessano questo fenomeno, infatti, difficilmente attengono all'ambito giuridico. Fatta eccezione per il recente intervento della normativa europea volto a regolamentare la tipologia dei prodotti chimici utilizzati per la realizzazione dei tatuaggi, e la correlativa responsabilità dei tatuatori³, in vigore dal mese di gennaio del 2022, della quale si parlerà in seguito, il diritto non si è sostanzialmente occupato del tatuaggio, come è invece accaduto per moltissimi altri settori della vita degli individui.

La carenza di riflessione giuridica sul tema è plausibilmente ascrivibile a due fattori: innanzi tutto per molti decenni, per secoli direi, la pratica del tatuarsi ha interessato una minoranza della società in Europa, ed è stata generalmente più diffusa in ambiti residuali ed emarginati della collettività, come si evidenzierà in seguito. In secondo luogo, la circostanza che taluni individui scegliessero talvolta di tatuarsi non aveva riflessi significativi sulla collettività, diversamente da altri fenomeni che, pur interessando l'ambito delle scelte personali, ed essendo pertanto espressione della propria libertà di autodeterminazione, avevano tuttavia ricadute sul sistema pubblico⁴.

È pertanto comprensibile che di tale fenomeno non ci si sia occupati nella letteratura giuridica: anche oltreoceano, ove nell'ultimo decennio circa sono stati analizzati alcuni profili del tatuaggio suscettibili di avere ricadute giuridiche, la produzione scientifica non è abbondante, è recente, ed è sostanzialmente circoscritta ad indagare la possibilità (o meno) di offrire all'immagine rappresentata col tatuaggio una tutela in termini di opera dell'ingegno. L'eventuale estensibilità della tutela del *copyright* alle opere pittoriche e grafiche realizzate dai tatuatori, infatti, ha costituito oggetto di alcune pronunce da parte della giurisprudenza statunitense — come vedremo, e conseguentemente di approfondimenti dottrinari.

Attualmente, tuttavia, uno sguardo anche superficiale al mondo circostante fa emergere *ictu oculi* che la situazione è profondamente mutata.

³ Regolamento EU 2081/2020.

⁴ L'argomentazione sarà approfondita nel prosieguo del lavoro.

Specie nell'ultimo decennio, anche in concomitanza con la diffusione esponenziale dell'uso dei *social media*, la pratica di tatuarsi ha visto un notevole incremento, tanto da poter essere definito ormai un fenomeno di massa. Corpi letteralmente rivestiti di immagini e simboli vengono esibiti dai cosiddetti *influencer* su tutti i mezzi di comunicazione, e coinvolgono la parte più giovane della popolazione in una pratica imitativa che conduce a riprodurre, anche parzialmente, le medesime raffigurazioni sul proprio corpo; atleti e personaggi sportivi mostrano i loro corpi tatuati durante le loro prestazioni e competizioni, specie calcistiche, esercitando così una significativa influenza sui tifosi; analogamente, personaggi dello spettacolo, in maggior misura, ma non solo, cantanti e ballerini di danza moderna, enfatizzano la bellezza dei propri corpi mettendo in mostra i tatuaggi durante concerti e videoclip. L'ampia utilizzazione da parte di soggetti che, in vario modo, esercitano una qualche forma di influenza sulla popolazione ha determinato l'insorgere di una moda vera e propria, un fenomeno collettivo che vede ormai quasi una rarità il fatto di non avere alcun tatuaggio in ampie fasce della popolazione, specie quella ricompresa tra i venti e i quarant'anni.

Una diffusione così ampia del fenomeno, pertanto, a nostro avviso rende opportuno aprire una riflessione giuridica sui termini della questione ⁵. La dimensione antropologica e sociologica che il fenomeno ha assunto, infatti, suscita immediatamente l'interesse del giurista, inteso ad indagare i riflessi che sul mondo del diritto si potrebbero produrre.

Trattandosi di un approccio teorico embrionale, come appunto detto, si intende con questo lavoro gettare i primi semi di una riflessione giuridica in merito a quei profili che sembrano destare maggiore interesse per il diritto, senza escludere affatto che altri ne possano emergere in seguito, né che vi siano ulteriori approfondimenti sugli aspetti che saranno in questa sede trattati. Premessa pertanto una prima ricostruzione di carattere storico e antropologico, che dia conto sommariamente e sinteticamente dello stato della ricerca sul tema, si focalizzerà l'attenzione su diversi profili: sulla eventuale possibilità di qualificare il tatuaggio come un modo di manifestare la propria identità personale, come espressione del diritto alla autodeterminazione o come esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, o ancora della libertà religiosa; sulla possibilità di qualificare il tatuaggio come dato

⁵ Tale è la diffusione del tatuaggio che l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), tra "Le novità del 2016 per misurare l'inflazione", ha dichiarato che "nel 2016 entrano nel paniere: le bevande vegetali, il pantalone corto uomo, i *leggings* bambina, la lampadina LED, i panni cattura polvere,

i servizi integrati di telecomunicazione (televisione, Internet e voce), l'alloggio universitario, il tatuaggio": ISTAT. *Le novità del 2016 per misurare l'inflazione*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica; 2016. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/179355>.

personale; sull'utilizzabilità della normativa sul diritto d'autore, e le difficoltà derivanti dal carattere del tutto peculiare del *corpus mechanicum*; sul rapporto tra tatuaggi e marchi⁶; sulle limitazioni di carattere sanitario e amministrativo.

Prima di soffermarsi su qualche notazione di carattere storico, antropologico e sociologico, necessaria a nostro avviso per entrare nel vivo della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni dati statistici per comprendere l'ampiezza e la diffusione del fenomeno.

Dalle statistiche si rileva che circa il 20% della popolazione europea ha almeno un tatuaggio, ovvero che circa 60 milioni di persone hanno fatto questa scelta nel vecchio continente. I numeri sono variabili a seconda degli stati presi in esame, ma in Europa le percentuali più elevate interessano il Lussemburgo, ove la percentuale sfiora il 60%, e l'Ungheria col 50% circa, mentre la Germania e la Polonia si connotano come popolazioni meno tatuate (circa il 9%) del continente europeo.

In Italia, secondo una recente indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, circa 7 milioni di persone sono tatuate, corrispondente al 12,8% circa della popolazione nazionale. L'età media del primo tatuaggio è circa 25 anni anche se il numero maggiore di individui tatuati rientra nella fascia d'età tra i 35 e i 44 anni (23,9%). Chi si tatta lo fa per ragioni principalmente estetiche⁷ (96,5%) contro lo 0,5% che lo ha fatto con finalità mediche, e il 3% come trucco permanente. In Italia, inoltre, una percentuale non insignificante di tatuaggi riguarda soggetti minorenni: si tratta del 7,7% della totalità delle persone tatuate, e il dato è significativo atteso che in Italia il tatuaggio per gli adolescenti infra-sedicenni è vietato, mentre tra i 16 e i 18 anni è necessario il consenso dei genitori sotto forma di liberatoria.

Anche negli Stati Uniti la diffusione dei tatuaggi è un fenomeno in crescita esponenziale. Dai dati rilevati dall'Unione Europea⁸ negli Stati Uniti la percentuale di persone tatuate si aggira intorno al 22,5%; la pratica è molto diffusa anche in Nuova Zelanda e Australia, quotate rispettivamente al 20% e al 12%. Al primo posto in assoluto nella classifica mondiale si colloca il Canada, con il 24% della popolazione tatuata⁹.

⁶ I temi connessi ai diritti di proprietà intellettuale, per la loro specificità, saranno sviluppati in uno scritto separato.

⁷ J.V.C. SANTANDER, *The Aesthetically Meaningful Tattoo: A Gadamerian Case Study*

IOER International Multidisciplinary Research Journal, Volume 2, Issue 2, June 2020.

⁸ P. PICCININI, S. PAKALIN, L. CONTOR, I. BIANCHI AND C. SENALDI, *Safety of tattoos and permanent make-up: Final report*, EUR

27947. Luxembourg (Luxembourg), JRC101601, 2016. Il dato è relativo a diversi anni orsono, pertanto è plausibile che le percentuali siano considerevolmente superiori, dato l'incremento rilevabile negli ultimi anni.

⁹ P. PICCININI, S. PAKALIN, L. CONTOR, I. BIANCHI, C. SENALDI, and Joint Research Centre of the European Commission. *Safety of tattoos and permanent make-up. Final report*. Luxembourg: Publications Office of

Tornando agli USA, si rileva che non è previsto un limite federale di età per sottoporsi al tatuaggio: in generale, l'età maggiore si raggiunge a 18 anni, ed è spesso questa la soglia che i singoli stati fissano legislativamente per fornire il consenso, sempre informato, alla realizzazione di un tatuaggio. Tuttavia alcuni stati, così come avviene in Europa, consentono che i minori di anni 17 o anche di età inferiore possano decidere in tal senso con il consenso dei genitori. Sotto il profilo giuridico, pertanto, la disciplina inerente i limiti di età è particolarmente variegata anche negli Stati Uniti.

Accade comunque di frequente che limitazioni di tale natura siano spontaneamente decise e adottate privatamente dai *Tattoo studios*, in modo tale da evitare o contenere il rischio di litigiosità nell'esercizio della loro professione, così come accade che, nell'ambito della propria autonomia privata, i tatuatori si rifiutino di eseguire tatuaggi con immagini considerate non adatte, quali, ad esempio, simboli di apologia del nazismo o immagini rappresentative di parti intime. Al contrario, è altresì frequente che i tatuatori — specie se privi di un locale nel quale esercitano stabilmente la propria attività, e pertanto difficilmente perseguibili —, contravvengano alle disposizioni normative che fissano limiti di età o che richiedono preventivamente una liberatoria da parte dei genitori, iscrivendo indelebilmente la pelle di minorenni che ne fanno semplicemente richiesta.

Premesse queste considerazioni di carattere generale, si soffermerà ora l'attenzione su elementi di carattere storico, sociologico e antropologico.

2. ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DEL TATUAGGIO NELLE DIVERSE CULTURE.

Quando, il 24 settembre 1991, due turisti tedeschi provenienti da Norimberga si trovarono a 3210 metri di altitudine, sul confine tra il nostro Paese e l'Austria, a Similaun, dinanzi al corpo mummificato di un uomo la cui esistenza si svolse presumibilmente tra i 4.000 e i 5.000 anni fa, emergente dai ghiacci disciolti e in ottimo stato di conservazione, certamente non poterono evitare di rilevare la presenza di moltissimi segni e iscrizioni puntiformi, lineiformi e cruciformi in diversi punti della pelle¹⁰.

La datazione reale della vita di Oetzi — questo il nome attribuito all'uomo vissuto nell'età del rame — indicata a seguito di accurate analisi dagli studiosi nel periodo ricompreso tra il 3350

the European Union; 2016. (EUR 27947 EN).

¹⁰ Per una ricostruzione storica del tatuaggio in Italia v. L. GNECCHI RUSCONE, *Tattoo - La storia e le origini in Italia*, Silvana Editoriale, Milano, 2017. Per un

approccio multidisciplinare e prevalentemente geografico v. P. MACCHIA, M.E. NANNIZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018.

e il 3100 A. C., ha rivelato con certezza che sin da quell'epoca le persone usavano imprimere sul proprio corpo segni indelebili con significati variegati a seconda delle culture e dei periodi storici.

Sorprendentemente, segni della medesima tipologia incisi negli stessi punti strategici furono ritrovati sul corpo del principe e guerriero nomade scita rinvenuto negli stessi anni in Siberia, a Pazyryk, vissuto intorno al 400 A.C., che li portava indosso, unitamente a una moltitudine di animali mitologici che popolavano le sue spalle e le sue braccia, e sulle 96 mummie rinvenute in Cile, presso Arica, riconducibili alla cultura Chinchorro.

Tra quelli che si ritiene siano i tatuaggi più antichi del mondo sono stati ritrovati sul corpo di due mummie egizie risalenti a circa 5.000 anni fa¹¹, attualmente custodite presso il *British Museum* di Londra, che raffigurano animali, motivi tribali e linee a forma di esse. I corpi appartengono a un ragazzo e una ragazza, e ciò testimonia che sin dall'antichità il tatuaggio non fosse esclusivamente di appannaggio maschile.

Colpisce il fatto che a una tale distanza geografica e di epoca storica tali segni siano stati effettuati sulle medesime parti del corpo, in aree che rappresentano evidentemente da sempre un *punctum dolens* del corpo umano, le giunture, ove ancora attualmente viene praticata l'agopuntura. Le incisioni e le applicazioni di pigmenti naturali, che lasciavano poi il segno permanente, venivano presumibilmente effettuate in tali contesti con finalità terapeutiche, al fine di contrastare le pene che affliggevano le articolazioni artritiche.

Si trattava appunto di quelli che successivamente verranno denominati tatuaggi, ovvero alterazioni permanenti dei tessuti cutanei, generalmente pigmentati, realizzate mediante metodi differenti. Tra questi, le tecniche più comunemente impiegate sono state, nel volgere dei secoli, principalmente due: innanzi tutto la scarificazione, realizzata incidendo la pelle in profondità, mediante l'uso di schegge di ossa o conchiglie spezzate o pietre affilate, o ancora lame metalliche, e inserendo all'interno sostanze che ritardano la rimarginazione dei tessuti e ne aumentano il volume, che dà luogo a un tatuaggio che si forma e si configura come una cicatrice. Questa tecnica, estremamente dolorosa e cruenta, fu ampiamente utilizzata da varie popolazioni, in particolare nelle tradizioni di numerose tribù in Africa, ove la pratica del tatuaggio era molto diffusa e densa di significati, dall'appartenenza tribale a connotazioni religiose, magiche ecc. La tecnica della scarificazione risulta essere attualmente quasi abbandonata, anche a causa dell'alto grado di dolorosità.

¹¹ Sono vissute tra il 3351 e il 3017 a.C. nell'Antico Egitto e furono trovate circa un secolo fa a Gebelein, 40 km a sud di Luxor.

La seconda tecnica è quella del tatuaggio per puntura, nettamente meno invasiva e pertanto molto più diffusa ai nostri giorni¹², che consiste nell'introduzione, mediante l'inserimento di aghi nella pelle, di pigmenti di colore vario, originariamente bluastro e di origine naturale ma successivamente di qualsiasi colore e differente natura, spesso chimica.

La reale datazione dell'origine dei tatuaggi, a prescindere dai rilevamenti riportati e da altri¹³, è con buon grado di approssimazione ancor più risalente¹⁴.

Oltre alle fonti archeologiche, anche le fonti storiche offrono testimonianza di una grande diffusione della pratica del tatuaggio, delle molteplici tecniche utilizzate, nonché della funzione culturale e sociale che il tatuaggio ha attraversato nelle epoche storiche e nelle diverse aree del planisfero. Sciti, Traci, Daci e Illiri vengono raccontati dalle fonti storiche classiche, ascrivibili principalmente ad Erodoto, Plinio il Vecchio e Pomponio Mela, come soggetti diffusamente tatuati, mentre Giulio Cesare¹⁵ riferisce tale usanza ad alcune popolazioni che risiedevano nell'odierna Inghilterra¹⁶.

Anche la denominazione ha subito nelle varie epoche e culture ampie variazioni. Dal termine *stigma* che veniva utilizzato nel modo romano, al *Moko*, il tatuaggio tradizionale dei Maori della Nuova Zelanda, infine il nome ancora oggi in uso è stato coniato dalla trasposizione letterale del suono (*ta tau*) che le popolazioni polinesiane e gli aborigeni di Tahiti emettevano durante la cerimonia della incisione del tatuaggio. Con l'importazione del tatuaggio in Europa nella seconda metà del XVIII secolo ad opera di James Cook, questi gli attribuì appunto il nome di *Tattoo*, mentre, nel medesimo arco temporale, anche l'esploratore francese Louis Antoine de Bougainville tradusse il termine haitiano in francese come *Tataou*¹⁷.

Nelle diverse aree geografiche il tatuaggio ha vissuto alterne vicende.

¹² M.G. BENNETT, R. NARANJA, *Getting Nano Tattoos Right - A Checklist of Legal Ethical Hurdles for an Emerging Nanomedical Technology*, in *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine*, Vol. 9, Issue 6, pp. 729-731, 2013, Northeastern University School of Law Research Paper No. 153-2013, pubblicato il 23 agosto 2013.

¹³ I ritrovamenti archeologici di 96 mummie scoperti in Cile, ad Arica, riconducibili alla cultura Chinchorro, del 2100 A.C. sono tra i ritrovamenti più antichi: v. C.P. JONES, *Stigma and Tattoo*, in *Written on the Body 1* (Jane Caplan ed., 2000).

¹⁴ Secondo LEVY J., *Tattoos in Modern Society*, New York, Rosen Publishing

Group, 2009, p. 1, "This volume is about the body as a site of adornment, manipulation and mutilation, practices with roots reaching far back in the human record, at least 30.000 years".

¹⁵ "Tutti i Britanni si tingono di guado che lascia un colore ceruleo, onde essere nelle pugne d'aspetto più orrendo".

¹⁶ V. L. GNECCHI RUSCONE, *cit.*, pp. 15-22, ove si trovano ampi approfondimenti sulle fonti storiche.

¹⁷ L'origine del termine *Tatuaggio* è ricostruita da P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, p. 31.

In Europa la sua caratterizzazione fu quasi sempre, storicamente, dotata di una connotazione fortemente negativa, legata a contesti culturali emarginati, delinquenziali¹⁸, inerenti soggetti che avevano subito la detenzione carceraria¹⁹ o appartenenti a una *gang*, o ancora marinai che portavano sulla pelle il racconto figurato delle proprie avventure. La rappresentazione lombrosiana ottocentesca, che nel delineare i caratteri estetici delinquenziali tipici vi inserisce senza indugio le persone tatuate, rappresenta l'espressione del pensiero dell'epoca.

Successivamente il tatuaggio divenne, ancora in ambito europeo, un atto di efferata violenza commesso nelle persecuzioni naziste e fasciste al fine di privare di identità prevalentemente la popolazione ebrea, ma più in generale tutte le persone perseguitate da tali regimi; tale effetto di negazione identitaria veniva perseguito mediante l'apposizione forzata di un marchio indelebile che privava le persone perfino del proprio nome, elemento distintivo primario di fondamentale importanza per il riconoscimento dell'individuo come "persona", sostituendolo con un codice numerico del tutto simile a quello impiegato per la catalogazione di varie specie animali. L'impiego fatto nella prima metà del novecento in questa modalità segnò per vari decenni la caratterizzazione di infamia del tatuaggio, determinando in quelle generazioni una vera e propria avversione.

Nella seconda metà del ventesimo secolo il tatuaggio divenne poi un fatto con valenza dimostrativa, capace in sé di evocare condotte anticonformiste, utilizzato di frequente come strumento di espressione del proprio pensiero, della propria appartenenza, della propria protesta. Furono in particolare i giovani degli anni settanta che diedero al tatuaggio questa connotazione, e il tatarsi, analogamente a quanto avveniva con la moda del portare i capelli lunghi (i cosiddetti "capelloni", dai *Beatles*, agli *Hippies* ai "*Figli dei fiori*"), fu il messaggio di rivolta che le nuove generazioni inviarono in maniera anche esternamente visibile ai loro genitori, rappresentanti di valori non più condivisi.

Fatta eccezione per brevi periodi in cui il tatuaggio divenne di moda²⁰, comunque, nella sua evoluzione storica spesso fu vigente

¹⁸ K. CHARGER, *Bad Ink: Visible Tattoos and Recidivism*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499502, posted: 23 Sep 2014; F. FUNK, A. TODOROV, *Criminal Stereotypes in the Courtroom: Facial Tattoos Affect Guilt and Punishment Differently*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, Vol. 19, No. 4, 2013.

¹⁹ Sul divieto di fare o ricevere tatuaggi nelle prigioni americane v. D.J. D'AMICO, *Tattoo Prohibition Behind Bars: The*

Case for Repeal, in *The Journal of Private Enterprise*, Vol. 23, No. 2, pp. 113-134, 2008, Posted: 27 May 2010.

²⁰ Nel 1774 Cook, viaggiatore e antropologo impegnato nello studio della Polinesia, di ritorno a Londra portò con sé un giovane aborigeno ampiamente tatuato, e ciò destò l'interesse della nobiltà londinese che adottò tale pratica facendosi decorare la pelle con tatuaggi di varia tipologia. Analogamente, veicolo della moda fu, in Inghil-

il divieto esplicito di scalfire la pelle colorandola con segni permanenti. La matrice di tale divieto è riscontrabile talvolta in ambito religioso, talaltra financo giuridico.

L'origine religiosa della proibizione viene rinvenuta per quanto riguarda la religione cattolica nel libro del Levitico (Bibbia, Lev. XIX, 28, dal che si evince che l'usanza era praticata presso tali popolazioni), ove esplicitamente si dice "Non farete incisioni sulla vostra carne a causa di un morto; e non farete figure, o segni sopra di voi"²¹, ma la condotta dei cristiani nei riguardi del tatuaggio tende a cambiare nel tempo, trasmigrando da un rispetto pedissequo della proibizione a una violazione espressa della stessa. Ciò che colpisce è la circostanza che il tatuaggio, vietato dalla religione, venne da taluni invece utilizzato proprio per riaffermare con forza l'appartenenza alla stessa, la fermezza della fede, la formulazione di un voto²². E così tatuaggi che rappresentavano croci, volti di Madonne, Gesù crocefissi, campeggiarono sui corpi dei cristiani come un mezzo di espressione della propria appartenenza religiosa, e della propria libertà di esprimerla. Costantino il Grande emanò una legge per vietare la pratica di bollare con tatuaggi i servi, ed in particolare i cristiani, per distinguerli dai pagani, ma, a riprova del fatto che l'uso della pratica²³ non cessava, nel 787 d.c. il Papa Adriano I fu costretto ad emettere una bolla con la quale vietò espressamente il tatuaggio.

Anche la religione mussulmana decretò nei confronti del tatuaggio, sin dall'antichità ma con un atteggiamento che non è mutato

terra, il mostrare i tatuaggi da parte del futuro sovrano Edoardo VII nel 1862, che fuse da modello per moltissimi rappresentanti dell'aristocrazia europea. D. MC COMB, *100 anni di Tattoos*, 24ore cultura, Milano, 2015, 14; A. MARCZAC, *Tattoo World*, in *Honrs Project Overview*, 29, Rhode Island College, 2001, 28; P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, 40. Nel periodo seguente, la diffusione dell'abitudine di tatuarsi invalsa nelle classi sociali più popolari a fronte dell'invenzione di strumenti che consentivano la realizzazione dei tatuaggi a basso costo decretò il tramonto della moda del tatuaggio nelle classi sociali più altolocate, che la considerarono a quel punto rozza.

²¹ La ragione può essere individuata nel contrastare le usanze pagane di straziarsi le carni durante le cerimonie funebri nella credenza che lo spargimento del sangue come sacrificio potesse placare l'ira degli dei infernali. Ancora nella Bibbia, *Dt. XIV.1*, si dice: "Diportatevi come figlioli del

Signore Dio vostro: non vi fate incisioni e non vi tosate i capelli per ragione di un morto", e in *Ger.*, XVI.6, si ribadisce: "E morranno i grandi, e i piccoli in questa terra: non saranno seppelliti né piantati, e niuno si farà incisioni e si toserà i capelli per loro". In senso contrario, tuttavia, sempre nella Genesi (*Gen. IV.15*) si dice che Dio fece ricorso al tatuaggio come mezzo per far sì che gli angeli riconoscessero coloro che dovevano essere sterminati da coloro che, essendo fedeli, dovevano essere risparmiati nello sterminio di Gerusalemme, imprimendo sulle loro carni un Thau, analogamente a quanto fece quando "mise sopra Caino un segno affinché nessuno di quelli che lo incontrassero lo uccidesse".

²² Interessante è anche l'approfondimento sul "Cristo della Domenica" e la "Madonna dei Mestieri", come immagini tatuate diffuse nel Medioevo, rinvenibile in L. GNECCHI RUSCONE, *cit.*, 38 ss.

²³ Impiegata a quell'epoca certamente con finalità punitive e infamanti, per "segnare" gli schiavi fuggitivi, i prigionieri di guerra, i delinquenti.

nel tempo, un rifiuto severo. Come nel caso del cattolicesimo, che ritrova il fondamento della proibizione nel suo testo sacro, anche dai mussulmani la fonte del divieto viene rinvenuta nel libro fondamentale del diritto islamico, il Corano. Ivi l'affermazione che: "Affronterò, disse il tentatore, parte dei suoi servi, li sedurrò, sveglierò in essi le passioni, comanderò loro di troncare le orecchie alla madre e sfigurare la tua creatura", venne sin da allora interpretata — invero in modo alquanto libero — come un divieto di imprimere segni indelebili sui volti delle persone. La connotazione di infamia del tatuaggio viene inoltre desunta da un altro passo del Corano che impone di punire le persone violente e impudiche, che non hanno fede nel valore della legge coranica, imprimendo un marchio di fuoco sul naso. Sebbene la metodologia sia in questo caso chiaramente differente da quella utilizzata per il tatuaggio (marchiare a fuoco non coincide affatto con il tatuaggio o la scarificazione), ciò che rileva nell'interpretazione tradizionale è la caratterizzazione negativa dei segni permanenti impressi sulla pelle.

Quasi sempre completamente differente è l'approccio al tatuaggio di società lontane e diverse da quelle tipicamente europee. Dalle civiltà orientali, ove troviamo antichissime forme di tatuaggi nella cultura giapponese²⁴ e cinese, a quelle dell'America precolombiana, alle varie forme di tatuaggio praticate diffusamente da numerose tribù africane, per giungere alle isole del Pacifico meridionale: in tutte queste civiltà i diversi tipi di incisioni assumevano significati talvolta magici, talaltra bellicosi, o ancora estetici, sociali, gerarchici, comunque sempre ricchi di implicazioni antropologiche e sociologiche.

Ed è segnata dallo studio del caleidoscopio di significati attribuiti da queste popolazioni a ciascun segno grafico impresso sulla pelle, ai valori di cui i tatuaggi erano espressione, alla valenza sociale che gli veniva attribuita, che possiamo senza dubbio affermare che il tatuaggio rappresentava allora, in tali contesti, uno dei più significativi mezzi di espressione della personalità, intesa sia a livello individuale sia, soprattutto, all'interno di una scala gerarchica costituita dalla compagine sociale tribale.

Mezzo di espressione, dunque, ma allo stesso tempo strumento di comunicazione. La pelle, infatti, era perennemente esposta, e i tatuaggi, specie quando impressi sul volto e su parti del corpo quotidianamente visibili alla collettività, comunicavano con i disegni e i segni impressi tutte le informazioni inerenti lo *status* dell'individuo, l'appartenenza a una determinata posizione so-

²⁴ M. DE MELLO, *Bodies of Inscription: A cultural history of the modern tattoo community* 72 (2000); D. RICHIE, I. BURUMA, *The Japanese tattoo* 11 (1980).

ziale, la condizione di persona libera o coniugata, il fatto che avesse o meno dei figli, così come la propria attitudine al coraggio, alla battaglia, alla vittoria. Una sorta di carta d'identità *ante litteram*, potremmo dire, ma arricchita di informazioni relative alla personalità dell'individuo, e costantemente in mostra.

Ci si potrebbe chiedere se il tatuaggio mantenga tuttora, nella sua configurazione moderna, queste caratteristiche di mezzo di espressione e di comunicazione, ovvero se ne abbia acquisite delle altre. Così come ci si potrebbe interrogare, e ci si è di fatto domandati, se le caratteristiche artistiche proprie delle decorazioni che con sempre maggiori dettagli, dovizia di particolari, caratteri artistici e creativi, vengono impresse sui corpi altrui dai tatuatori che praticano la *Body art* possano essere qualificate come opere dell'ingegno suscettibili di tutela sotto il profilo giuridico. In tal caso le difficoltà derivanti dal fatto che il sostrato materiale sul quale sono applicate sia costituito dal corpo delle persone non possono essere sottaciute, ma ciò non dovrebbe automaticamente indurre ad escludere la possibilità (ed opportunità) di tutela, quanto piuttosto — forse — ad individuarne nuove e diverse forme.

Su tutto questo ci si soffermerà nel prosieguo. Al momento si ritiene importante sottolineare che la consapevolezza dell'importanza del tatuaggio e la tutela del significato di quest'ultimo sembra essere stata propria delle popolazioni del Pacifico, che hanno subito dapprima un indebolimento delle proprie tradizioni, quindi una pressoché totale cancellazione delle stesse, a causa della contaminazione avvenuta con la civiltà europea. Ciò ha determinato una vera e propria mutazione del significato tradizionale del tatuaggio, anche nelle popolazioni che originariamente tentarono di tutelarlo. Se, quindi — come affermò Hambly in uno studio del 1925²⁵, che analizzò il tatuaggio sotto il profilo antropologico, psicologico e culturale — le persone tatuate erano conscie del fatto che perfino lo spiegarne agli stranieri il significato o discutere del soggetto rappresentato avrebbe deprivato il tatuaggio del suo potere, è fuor di dubbio che anche per i discendenti delle tribù il tatuaggio abbia ormai perso quella connotazione valoriale che gli era propria. E, tuttavia, da ciò non è forse il caso di trarre la conclusione che il tatuaggio abbia perduto il suo significato, ma che presumibilmente, come accade a tutto ciò che permane, abbia assunto significati differenti attraversando le varie epoche, e si sia così progressivamente adeguato alle caratteristiche di una nuova civiltà: una civiltà che si presenta attualmente ampiamente globalizzata, quindi emblema stesso della con-

²⁵ Si veda, in proposito, l'importante lavoro dell'antropologo HAMBLY H.S., *The History of tattooing and its significance*, London, Whiterby, 1925, 46.

taminazione, e che esprime una tendenza — forse anche con i tatuaggi — all'omologazione per quanto attiene al desiderio di "indossarli", ma contestualmente all'individualità e all'espressione della propria personalità, per quanto concerne la perenne ricerca di un tatuaggio originale o esclusivo, portatore di un messaggio unico da mostrare alla collettività.

3. IL TATUAGGIO COME ESPRESSIONE DELL'IDENTITÀ PERSONALE.

Nelle considerazioni precedenti più volte si è fatto riferimento all'uso del tatuaggio come espressione di significati, valori, messaggi, di diversa tipologia.

In tutte le epoche menzionate il tatuaggio si presenta, con ogni evidenza, come strumento di espressione del sé. Questo avviene variamente sia in una prospettiva maggiormente sociale o collettiva — pensiamo, esemplificativamente, al *moho* dei Maori, che rappresenta e mostra alla tribù lo *status* familiare e le gesta della persona che lo ha indosso²⁶, o ai tatuaggi che i cristiani si facevano imprimere sulla pelle per testimoniare la propria appartenenza ad una comunità religiosa —, sia in una prospettiva maggiormente individuale, come accade per i tatuaggi che riportano i nomi di persone care, disegni rappresentativi di affetti o emozioni o simboli che richiamano concetti interpretabili solo da chi li indossa. In quest'ultimo caso i tatuaggi simboleggiano il desiderio individuale di portare sul corpo il segno indelebile, e spesso privato, di un ricordo o di un valore, quando vergato in aree del corpo non visibili a terzi, oppure — come avviene nella prima ipotesi delineata, e sempre più frequentemente —, la volontà della persona di mostrare agli altri taluni aspetti peculiari della propria soggettività.

In tutti i casi, fatta eccezione per le deplorevoli ipotesi di tatuaggi eteroimposti, come è storicamente avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale a danno degli ebrei, i tatuaggi rappresentano una modalità di esprimere sé stessi, e la propria personalità, in una dimensione privata o pubblica. Manifestazione della propria personalità, quindi, e segnatamente espressione della propria identità personale²⁷.

²⁶ In Nuova Zelanda i Maori firmavano perfino i loro trattati disegnando fedeli repliche dei loro "moko", ovvero dei tatuaggi facciali personalizzati che ciascuno di loro portava impresso sul volto.

²⁷ La dottrina giuridica in tema di diritto all'identità personale è estremamente vasta, e muove dalla prospettazione e successiva risoluzione dell'annosa questione inerente la natura chiusa o aperta dell'elenc-

zione dei diritti della personalità, conclusivamente risolta a favore di quest'ultimo orientamento. Sebbene il diritto all'identità personale si possa ascrivere all'attività della giurisprudenza, la dottrina ha certamente offerto una ricca elaborazione. Si veda, in proposito, A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949; Id., *Bilancio di un'esperienza: il diritto all'identità personale, La lesione dell'identità personale e il*

Nell'analisi delle motivazioni che le persone adducono a fondamento della realizzazione di tatuaggi sulla propria pelle sembra infatti evidente che si tratti di vere e proprie forme di manifestazione della propria identità personale²⁸, strettamente intesa in questo caso come identità della persona²⁹.

La realizzazione di un tatuaggio si presenta difatti correlata con la volontà di comunicare ai terzi, a chi vede il tatuaggio impresso

danno non patrimoniale, Milano, 1985, pp. 187 ss.; G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Milano, 1970.

La attuale nozione di identità personale è stata rappresentata nelle sue molteplici sfaccettature nel volume che ha aperto la stagione della sua affermazione, anche normativa: G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981; M. DOGLIOTTI, *La Corte Costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Foro it.*, 1987, I, 235; V. ZENOVICHI, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. IX, Torino, 1993; Id., *Diritti della personalità*, in A. Belvedere, R. GUASTINI, P. ZATTI, V. ZENOVICHI, *Glossario*, Giuffrè, 1994, 109 e ss.; F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino 1995; G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. Civ.*, diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2006, 434 e ss.; Id., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in questa *Rivista*, 2007, 1048; Id., *Identità personale e identità digitale*, in questa *Rivista*, 2007, pp. 511 ss.

²⁸ La prima pronuncia che ha riconosciuto espressamente il diritto all'identità personale è quella della Pretura di Roma del 6 maggio 1974 (in *Giur. It.*, 1975, p. 514), a seguito del ricorso presentato da un uomo ed una donna i quali lamentavano che una loro immagine era stata utilizzata in un manifesto di propaganda del Comitato nazionale per il referendum sul divorzio, al fine di sostenere il voto a favore del referendum. I ricorrenti rilevavano come la foto che riproduceva la loro immagine era stata utilizzata senza la loro consapevolezza, e a loro insaputa, in un contesto e per finalità del tutto estranee (un concorso fotografico) da quelle politiche del Comitato referendario. Ai sensi dell'art. 10 del c.c. il giudice ordinario riconosceva la tutela per l'utilizzo abusivo dell'immagine rilevando che "Costituisce violazione del diritto all'immagine l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che avevano prestato il consenso alla pubblicazione della loro immagine molti

anni addietro e per una utilizzazione con finalità diverse da quella perseguita con la pubblicazione e affissione del manifesto". Il Pretore romano, però, non si limitò a garantire semplicemente l'immagine dei ricorrenti utilizzata abusivamente, ma si spinse oltre, assicurando tutela anche agli interessi dei ricorrenti lesi dall'accostamento delle finalità politiche del manifesto alle opinioni dei soggetti raffigurati; nella fattispecie, infatti, i ricorrenti avevano eccepito espressamente di avere opinioni diametralmente opposte a quelle sostenute dal messaggio del manifesto di propaganda, essendo favorevoli al divorzio. A tutela di tali interessi il giudice rilevava che "costituisce violazione del diritto all'identità personale, inteso quale diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale, l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che, pur essendo fautori dell'istituto del divorzio, vengano fatti apparire quali esponenti abrogazionisti. Nell'ipotesi di travisamento della personalità individuale può, con provvedimento d'urgenza, ordinarsi la pubblicazione su organi di stampa, di un comunicato tendente a ristabilire la verità".

²⁹ Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Sez. *Grand Chambre*, 13 febbraio 2003, n. 42326) il diritto all'identità personale sembra meno strettamente vincolato all'elemento del riconoscimento da parte dei terzi, laddove, afferma che « l'art. 8 protegge un diritto all'identità e allo sviluppo personale e (in secondo luogo, n.d.r.) il diritto di interessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. (...) La salvaguardia della stabilità mentale costituisce un preliminare ineluttabile per il godimento effettivo del diritto al rispetto della vita privata » (v. la sentenza 6 febbraio 2001 nel caso *Bensaid*. Regno Unito, ricorso n. 44599/98, par. 47). A tale sviluppo contribuiscono l'accertamento dei particolari della propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere le informazioni necessarie per la scoperta della verità su un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei pro-

sul corpo, qualcosa di sé, sia essa una specifica situazione o un pensiero personale, un messaggio di anticonformismo, di protesta, di appartenenza politica o religiosa, il desiderio di abbellirsi sotto un profilo estetico, o di indossare il disegno di un alimento o un prodotto³⁰ che si gradisce particolarmente³¹, sia anche semplicemente la propria volontà di esprimere la propria libertà di scegliere di farsi segnare con qualcosa che duri per sempre.

A ben vedere anche la realizzazione di interventi chirurgici con effetti permanenti o temporanei comunica qualcosa della persona che sceglie di farli: il desiderio di piacere maggiormente agli altri o a sé stessi, il tentativo di restare giovane, la non accettazione del proprio corpo o della propria immagine, il rifiuto di accettare i segni del trascorrere del tempo: mostra comunque sempre qualcosa che attiene all'identità personale dell'individuo.

L'identità espressa tramite la modificazione del corpo, pertanto, è diventata negli ultimi anni una pratica diffusa e comune, che concorre con altre modalità relativamente recenti di manifestazione della propria personalità mediante alterazioni spesso permanenti del proprio aspetto esteriore. Con l'incremento della diffusione dei tatuaggi, infatti, ma anche — come accennato — con l'ampio utilizzo delle tecniche chirurgiche di modificazione estetica del proprio corpo e del proprio volto, così come pure con la realizzazione di *piercing*, si sceglie sempre più di frequente di alterare le aree più disparate del proprio corpo, erodendo progressivamente la differenza tra ciò che è modifica naturale e ciò che viene prodotto artificialmente.

Da rilevare, in proposito, che mentre in talune ipotesi la modifica chirurgica delle proprie sembianze corrisponde a un'esigenza

pri genitori (v. la sentenza 7 febbraio 2002 nel caso *Mikulic*, ricorso n. 53176/99, par. 54 e 64).

³⁰ In proposito, è stata sollevata una questione di possibile contrasto con la disciplina sulla trasparenza della pubblicità con riferimento all'esposizione di una foto con tatuaggi delle sigarette Camel all'interno di un servizio fotografico sul corpo di un attore. L'AGCM ha deciso che, "Poiché, per configurare una fattispecie di pubblicità non trasparente (nella fattispecie, sigarette "Camel" all'interno di un servizio fotografico) è necessario, da una parte, riscontrare un effetto pubblicitario in favore del marchio in questione e, dall'altro, provare o desumere, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, l'esistenza di un rapporto di committenza, presunto o effettivo, tra la società che commercializza i prodotti e l'editore ovvero l'autore del servizio in questione; pertanto, non può considerarsi occulta quella pubblicità nella quale sussiste

l'esigenza di tutelare la libertà delle creazioni artistiche, nonché di libera manifestazione del pensiero. Eventuali elementi contenuti nella fotografia, che richiamano il pacchetto di sigarette, assumendo unicamente un ruolo secondario nell'economia complessiva dell'immagine e del servizio fotografico, appaiono pertinenti al contenuto dell'articolo (nel caso di specie, appare un mezzo busto dell'attore con vistosi tatuaggi che fuma una sigaretta seduto ad una scrivania disorganizzata su cui sono collocati vari articoli da fumo — un posacenere e una scatola di sigari oltre al pacchetto di "Camel" — una macchina da scrivere e una tazza di caffè). Autorità Garante concorr. e mercato, 24 gennaio 2002, n. 10378.

La tematica sarà comunque approfondita nel corso di un successivo articolo inerente il rapporto tra tatuaggi e proprietà intellettuale.

³¹ Tipico il tatuaggio che rappresenta il boccale di birra o, appunto, le sigarette.

di carattere medico, come avviene nell'ipotesi di ricorso alla chirurgia bariatrica per far fronte all'obesità³² o alla chirurgia ricostruttiva additiva per la ricostituzione di tessuti asportati chirurgicamente a seguito dell'insorgenza di patologie cancerose, in molti altri casi l'istanza cui far fronte è esclusivamente di carattere estetico, e si presenta pertanto non correlata in alcun modo con alcuno stato definibile come patologico³³.

Sotto il profilo giuridico, la qualificazione del tatuaggio come espressione dell'identità personale pone talune questioni non marginali.

In primis ci si deve interrogare sulla possibilità di prospettare una "nuova materialità" del diritto all'identità personale. Sin dalle sue origini, infatti, il diritto all'identità personale è stato qualificato come diritto a manifestarsi in pubblico e ad essere correttamente rappresentati in maniera conforme a ciò che realmente si è³⁴. Fattispecie talora indicata come limitrofa a quella della diffamazione, che però comporta una falsa rappresentazione delle qualità o delle azioni della persona in senso denigratorio³⁵, la lesione dell'identità personale non implica, al contrario, valutazioni in termini di valore, ovvero di encomio o deplorazione delle qualità o dei messaggi espressi dal soggetto³⁶. La condotta della persona (o la sua connotazione) oggetto di tutela per il

³² *Linee guida di chirurgia dell'obesità*, a cura di D. FOSCHI, *SICOB - Società Italiana Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche*, 2016.

³³ Si pensi, esemplificativamente, a tutte le ipotesi in cui la modifica dei tratti del volto o di parti del corpo non è riconducibile neanche a patologie di carattere psichico o psichiatrico, corrispondendo esclusivamente al desiderio di piacersi di più. Anche in questo caso, chiaramente, trattandosi di interventi chirurgici, sono dettate le linee guida da seguire nella fase pre e post operatoria, oltre che chiaramente durante l'intervento, ponendo una particolare attenzione al rispetto della volontà e consapevolezza del paziente durante tutte le suddette fasi. V. Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica (AICPE) (a cura di), *Linee guida per i principali interventi di chirurgia estetica, Revisione del 1 dicembre 2015*, in *Minerva Chirurgica*, Vol. 70, Suppl. 1, n. 6, Ed. Minerva Medica, Dicembre 2015.

³⁴ Testualmente, la Suprema Corte ha statuito che: "Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della

normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato ed appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale". Così Cass. 22.6.1985, n. 3769, in *Foro It.*, 1985, I, 2211.

³⁵ Come posto in evidenza da V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ. vol. XIII, Utet, Torino, 1996, 434, ciò che assume rilievo è in tal caso un rapporto con la conoscenza da parte del pubblico che l'individuo non vorrebbe che ci fosse, nell'ipotesi di lesione del diritto alla riservatezza, o che vorrebbe si costituisse in maniera differente, nel caso di divulgazione di informazioni lesive della propria reputazione, alterandosi così questo rapporto. Il concetto viene ulteriormente approfondito, con maggiore definizione dei contorni del diritto all'identità personale, in V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. IX, Torino, 1993, p. 3 e ss., ove si evidenzia la stretta correlazione tra l'esigenza di tutelare l'identità personale in riferimento all'incremento di rilievo dei *mass media*.

³⁶ A una più precisa definizione del diritto all'identità personale sotto il profilo

tramite di tale diritto è infatti “neutra”, egualmente accettabile tanto quanto quella contraria.

E così l’adesione a una data ideologia politica, religiosa, sindacale, piuttosto che a un’altra, l’adozione di un orientamento comportamentale socialmente rilevante o a quello diametralmente opposto (*pro* o *contra* divorzio, favorevole o meno all’aborto, alla procreazione medicalmente assistita, alle tematiche del fine vita, o altre questioni eticamente rilevanti), o ancora il fatto di rientrare tra gli esercenti una data professione oppure un’altra, rientrano tutte nell’ambito delle categorie tutelate dal diritto all’identità personale, che garantisce una specifica protezione alla corretta rappresentazione delle caratteristiche degli individui, in quanto espressione della propria personalità³⁷.

L’identità personale è nata siccome connessa ad elementi in senso lato psicologici, morali, comportamentali, degli individui, e ad essi è stata sempre tradizionalmente correlata: elementi che sono sempre stati, per loro natura, privi un una corporeità, di un supporto materiale.

Nel momento in cui, però, il modo di manifestare la personalità di un individuo non è più soltanto verbale, comportamentale, ideologico, ma trasmigra su un supporto materiale, sebbene del tutto speciale, quale senza dubbio è quello del proprio corpo, si potrebbe ritenere che anche questa modalità rientri nell’ambito della espressione della sua identità personale?

giurisprudenziale ha contribuito la sentenza della Corte di Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769, sul cosiddetto “caso Veronesi”, un celebre oncologo che aveva espresso opinioni parzialmente travisate nella rappresentazione giornalistica. La Suprema Corte in occasione di tale pronuncia, infatti, confermando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, ribadendo la lesione del diritto all’identità personale del Veronesi mutò l’orientamento sino ad allora vigente della medesima Corte di Cassazione (in particolare si ricorda la sentenza Cassazione 13 luglio 1971, n. 2242), che, come notato, tutelava il diritto all’identità personale solo nel caso coincidesse con la tutela di una fattispecie espressamente prevista dalla legge. La importante novità della decisione della Cassazione è stata quella di specificare un fondamento giuridico preciso all’identità personale, distaccando la tutela di tale diritto dalla fattispecie del diritto al nome ed all’immagine e configurare un oggetto autonomo di diritto della personalità direttamente garantito dalla Costituzione, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2. La Corte rilevò altresì come fossero impropri anche le presunte coincidenze del

diritto all’identità personale con la fattispecie del diritto alla riservatezza (come Cassazione 27 maggio 1975, n. 2129), perché, mentre il primo assicura la fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il secondo, invece, garantisce contro la rappresentazione all’esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile in quanto non voluto dall’interessato.

³⁷ Il “crisma legislativo dell’esistenza di un diritto all’identità personale è stato dato soltanto verso l a metà degli anni novanta, allorquando il diritto è stato espressamente inserito tra quelli tutelati dalla Legge sulla protezione dei dati personali: sia nell’art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sia nell’art. 2 del d.lgs. 30 luglio 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), infatti, tra le finalità dei provvedimenti normativi rientra la tutela dell’identità personale. Il riferimento normativo, tuttavia, non contiene una definizione della nozione di identità personale, la quale rimane pertanto una nozione di estrazione prettamente dottrinale e giurisprudenziale (C. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in questa *Rivista*, 2007, pp. 511 ss.).

Certamente rientra, unitamente ad altri elementi, nel diritto all'immagine. In una recente sentenza la Corte d'Appello di Milano ha infatti affermato che “Le manipolazioni effettuate sulle fotografie di una soubrette (nello specifico, l’eliminazione del volto e la cancellazione dei tatuaggi di quest’ultima) concretizzano un utilizzo abusivo dell’immagine e del ritratto, nonché la violazione dei diritti della persona allorquando, pur a fronte dei ritocchi e dei ritagli, la modella ritratta sia perfettamente riconoscibile (volto solo parzialmente tagliato, con piena visibilità della bocca, delle braccia e delle mani e, di conseguenza, della gestualità)”³⁸.

Per quanto attiene all’identità personale, si consideri che certamente i tatuaggi esprimono qualcosa, e spesso molto, della personalità dell’individuo.

Talvolta oggetto dei tatuaggi è proprio la medesima appartenenza a ideologie o orientamenti etico morali identici a quelli tradizionalmente oggetto di tutela mediante il diritto all’identità personale. La rappresentazione di simboli religiosi, per esempio, che simboleggia l’appartenenza a un dato credo, o simboli politici, o orientamenti sessuali, esprime rispettivamente l’identità religiosa, politica o sessuale dell’individuo³⁹. In tutte queste ipotesi sembra che vi sia la possibilità di configurare il diritto all’identità personale in termini materiali, o meglio, dotato di un supporto materiale.

Un esempio emblematico, ma certamente non il solo, è dato dalla decisione di una deputata del Parlamento neozelandese, Nanaia Mahuta, di farsi tatuare sul mento il disegno molto esteso tradizionalmente utilizzato dalle donne Maori delle tribù native: il tatuaggio copre tutto il mento ed è pertanto molto evidente, anche per la posizione che occupa. La motivazione che la deputata adduce a fondamento della sua decisione risiede proprio nella volontà di manifestare esternamente la propria identità personale e culturale, strettamente connessa alle sue radici⁴⁰, mostrando così come tramite i tatuaggi si esprima la propria personalità in modo materiale, indelebile e immutabile.

Ma, anche a voler prescindere dalla tipologia di segno grafico

³⁸ V. Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 22/01/2021, n. 225, che ha riconosciuto un utilizzo abusivo delle immagini anche se le foto sono manipolate.

³⁹ Considerando anche effetti indesiderati: TEWS, M., STAFFORD, K., & JOLLY, P. (2020). *An unintended consequence? Examining the relationship between visible tattoos and unwanted sexual attention* in *Journal of Management & Organization*, 26(2), 152.

⁴⁰ La testimonianza della donna — che

testualmente ha affermato di aver “raggiunto delle tappe importanti e mi è sembrato giusto onorarle attraverso un’affermazione positiva della mia identità, per dire chi sono, da dove vengo e qual è il mio contributo”, è riportata da M. DUFF, *Non ero più invisibile: donne maori parlano dei loro tatuaggi*, su www.vice.com, 2017, citato da P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, p. 221.

iscritto sulla pelle, il fatto in sé di avere dei tatuaggi rappresenta spesso qualcosa dell'identità soggettiva di chi li indossa. Dall'essere sintomo di una provenienza da ambienti delinquenziali o carcerari, all'appartenenza a particolari etnie e tribù, alla professione esercitata (tipicamente, i marinai), col trascorrere del tempo e specialmente negli ultimi anni i tatuaggi sono diventati una moda, un fattore di identificazione e di appartenenza che assume un significato anche in termini di avvicinamento generazionale.

Il dato è strettamente correlato, a mio avviso, anche alla cultura del consumo, che ha portato una forte tendenza all'omologazione e alla massificazione. La crescita esponenziale della diffusione dei tatuaggi è infatti in gran parte dovuta all'effetto di trascinamento delle masse provocato da fenomeni di personaggi diventati di moda; personaggi il cui carisma viene "creato a tavolino", tramite studi di *marketing*, psicologici, sociologici, e con l'ausilio di tecniche di comunicazione sempre più sofisticate⁴¹ che rendono i personaggi medesimi un vero e proprio "prodotto" da vendere ai consumatori. Tali tecniche sono state impiegate spesso per promuovere la popolarità di personaggi ricchi di tatuaggi sul corpo, creando così un effetto emulativo estremamente potente, specie sulle giovani generazioni, desiderose — come tutte le "*new generations*" — di distinguersi da quelle precedenti per affermare valori di discontinuità o di rottura.

Anche in questi elementi risiede l'affermazione della propria personalità, della propria identità personale, nel senso di volersi conformare a un modello divenuto estremamente diffuso nella società odierna.

Il fatto che alla base di tale scelta vi sia con altissima frequenza una sempre più avvertita esigenza di omologazione si può evincere da una particolare circostanza: nel rilevare statisticamente le opinioni delle persone che decidono di tatuarsi risulta che nel 96,5% dei casi i motivi sono di carattere puramente estetico⁴². Non vengono addotte, pertanto, argomentazioni di carattere *lato sensu* valoriale, ma un desiderio di incrementare il gradimento del proprio corpo sotto il profilo estetico: ciò si conforma pienamente

⁴¹ In merito al condizionamento profondo delle scelte di consumo v. R.H. THALER e C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, Milano, Feltrinelli, 2009; G. LUGLI, *Neuroshopping*, cit.; G. AHMETOGLU, S. FRIED, J. DAWES, A. FURNHAM, *Pricing Practices: Their Effects on Consumer Behaviour and Welfare*, 2010 (reperibile sul sito www.oft.gov.uk); N. GUEGUEN, *Psicologia del consumatore*, Bologna, Il Mulino, 2009; R. CATERINA, *Processi cognitivi e regole giuridiche*, in *Sistemi Intelligenti*, 2007, p. 381;

Id., *Architettura delle scelte e tutela del consumatore*, in *Cons., dir. e mercato*, 2012, p. 73.

⁴² M. PATTERSON, J.E. SCHROEDER (2010), *Borderlines: Skin, tattoos and consumer culture theory*, *Marketing Theory*, 10(3) 253-267, Posted: 16 Oct 2009; J.L. HARRISON, *Trademark Law and Status Signaling: Tattoos for the Privileged*, *Florida Law Review*, Vol. 59, No. 3, 2007, Posted: 17 Sep 2006.

al *trend* che vede in ascesa gli interventi di chirurgia estetica di ogni tipologia, come anche la diffusione dei *piercing* e la moltiplicazione del numero di *piercing* sui lobi delle orecchie (gli orecchini), parallelamente alla crescita del mercato nella fase pre-crisi da Covid-19 nel settore dell'abbigliamento.

La tendenza, pertanto, si conferma in tutti i settori, ed è fortemente condizionata dalla ossessiva proposta/imposizione di un modello estetico di riferimento: persone generalmente bianche, longilinee, muscolose se maschi, filiformi se femmine, ampiamente decorate con tatuaggi, *piercing*, abbigliamento particolare, *et similia*, che vengono presentate come modelli di successo, e vengono spesso poste in contrapposizione con la tipologia opposta di conformazione fisica, proposta come modelli perdenti sino ad arrivare al *body shaming* per le taglie particolarmente forti. Una identificazione che finisce per essere anche psicologica tra estetica della persona e sua essenza valoriale.

4. IL TATUAGGIO COME ESPRESSIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE, DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE RELIGIOSA.

Nel delineare il diritto all'identità personale, originariamente, il riferimento era soltanto alla rappresentazione esterna alla persona, coincidente con il diritto ad essere rappresentati (da terzi) in maniera conforme al proprio intimo sentire. La stessa Suprema Corte, nel citato "Caso Veronesi" aveva già peraltro posto in evidenza che "l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione"⁴³.

Si potrebbe forse ipotizzare che nel caso dei tatuaggi il diritto all'identità personale evolva verso il diritto all'autodeterminazione, muovendo dal lato meramente passivo della "eterorappresentazione", a quello più propriamente attivo della "autorappresentazione". Dall'angolo visuale di una possibile evoluzione del diritto all'identità personale, il tatuaggio esprime il diritto della persona a rappresentarsi agli altri in maniera corrispondente a ciò che si sente di essere, mediante i tatuaggi impressi sulla pelle come se fossero uno strumento di comunicazione verso l'esterno, volto a trasmettere al mondo circostante un messaggio

⁴³ Corte di Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro It.*, 1985, I, 2211.

su ciò che si è. In questo senso, il tatuaggio “comunica” — allo stesso modo dell’abbigliamento, dello stile personale, delle acconciature, dei simboli religiosi indossati (es., croce, velo islamico ecc.) —, qualcosa di chi lo esibisce.

In questa prospettiva il tatuaggio potrebbe essere anche visto come espressione ed esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. La suddetta libertà, infatti, è costituzionalmente garantita in qualsiasi forma venga espressa, ovvero, ai sensi dell’art. 21, Cost., con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di comunicazione. L’ampiezza della formulazione del dettato costituzionale ha consentito un ampio margine di tutela alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di espressione, non soltanto assicurando tutela al pensiero reso evidente mediante qualsiasi supporto materiale, ma anche attraverso qualsiasi tipologia di gesto in sé idoneo a trasmettere un pensiero (anche, eventualmente, nelle manifestazioni deteriori). Non si dubita certamente, infatti, che il supporto informatico rappresenti un idoneo strumento di manifestazione del pensiero, non rilevando il fatto che lo scritto sia su un supporto differente da quello cartaceo, né si potrebbe ritenere che scritte espresse mediante la produzione di fumi colorati come scia di un aereo non costituiscano manifestazioni del pensiero per la loro temporaneità e “volatilità”.

Nella fattispecie in esame, pertanto, il fatto che sia la pelle il sostrato materiale sul quale viene espresso il pensiero non dovrebbe, a mio avviso, costituire una differenza che precluda la configurabilità del messaggio inscritto come manifestazione del pensiero.

Analogamente, la circolazione e l’esibizione di un corpo umano tatuato è atto a rappresentare una “qualsiasi altra forma di comunicazione” ai sensi dell’art. 21, Cost. Se per comunicazione intendiamo la trasmissione di informazioni o idee da una a più persone determinate o determinabili, infatti, il tatuaggio mostrato a una ristretta o comunque definita cerchia di individui dovrebbe rientrare nell’ipotesi di comunicazione del pensiero. Analogamente, essendo la pelle uno strumento su quale vengono affissi i tatuaggi come messaggi, l’esibizione potrebbe diventare un vero e proprio mezzo di diffusione di pensieri e idee, specie qualora si tratti di personaggi pubblici che espongono i tatuaggi a un numero indeterminato di soggetti mediante lo strumento televisivo, su Internet, sui social media, ma anche coi concerti. In questa prospettiva, il mostrare i tatuaggi sarebbe condotta non troppo differente da quella di strappare e calpestare l’immagine di una persona, o di appendere un fantoccio con sembianze rappresentative di determinati individui. Comportamenti atti a manifestare un ben definibile pensiero, in questi casi di dissenso o di disprezzo.

Proseguendo su questa linea, la particolare tipologia di disegno tatuato potrebbe rappresentare congiuntamente espressione non

solo della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche espressione della propria libertà religiosa. Il fatto stesso di mostrare simboli religiosi di varia tipologia, infatti, esprime una esigenza di spiritualità e religiosità dell'individuo che indossa il tatuaggio, unitamente al suo desiderio di comunicare la forza di tale intima istanza all'esterno. La religione diventa così non più un fatto privato e riservato, ma un dato esternato dall'individuo al fine di rendere i terzi partecipi della propria scelta, manifestando così allo stesso tempo la propria libertà religiosa e la propria identità personale. Ma ciò determina un successivo quesito: la qualificazione del tatuaggio, in taluni casi, come espressione della propria libertà di manifestazione del pensiero o della propria libertà religiosa, determina la assoggettabilità alle limitazioni che tali libertà soffrono?

Sulla questione si tornerà nel prosieguo del lavoro.

5. IDENTITÀ PERSONALE, AUTODETERMINAZIONE E MATERIALITÀ.

Tornando più specificamente al tatuaggio e al suo rapporto con l'espressione della propria identità personale, uno degli aspetti che lo differenzia profondamente dalle altre modalità di manifestazione dell'identità personale è, come anticipato, la sua connotazione di corporeità e materialità. Sotto questo profilo, infatti, ed è questo un ulteriore elemento di notevole rilievo, ciò che differenzia il tatuaggio dagli accessori e dall'abbigliamento da un lato, dall'espressione della propria identità personale con determinati comportamenti in un dato momento storico dall'altro, è la sua caratteristica di essere tendenzialmente permanente.

L'immodificabilità del tatuaggio non è assoluta. Vi si può infatti sovrapporre un altro tatuaggio, oppure tentare di eliminarlo con l'uso del laser⁴⁴ o altri strumenti abrasivi, ma con effetti spesso non soddisfacenti ed importanti esiti cicatriziali, per di più sovente estremamente dolorosi. Spesso non è assoluta neanche la natura necessariamente permanente degli interventi chirurgici di

⁴⁴ In proposito la Suprema Corte, Cass. Pen., sez. IV, 23/06/2021, n. 28174, ha statuito che "Integra reato di esercizio abusivo della professione la condotta del soggetto che privo di titolo di dermatologo rimuove un tatuaggio", annullando in parte con rinvio, C. App. Torino, 24 luglio 2020, che aveva disposto che, nella fattispecie relativa ad un intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l'utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo, aveva sancito che "Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi dia-

gnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità".

Quanto alla possibilità di ravvisare un reato di sfregio come circostanza aggravante del reato di lesioni personali dolose e percosse, la Pretura di Padova, con sentenza dell'11 ottobre 1994, in *Riv. it. medicina legale*, 1995, 608, ha disposto che "Fra le previsioni delle aggravanti di cui all'art. 583 c.p. è compreso lo sfregio. Non è consentita una interpretazione analogica per danni estetici diversi dallo sfregio che è l'unica eventualità considerata dall'art. 583

natura estetica, anch'essi talvolta modificabili, ma con analoghe difficoltà tecniche. Date le suddette difficoltà, si può pertanto affermare che i tatuaggi siano ancora oggi tendenzialmente immo-
dificabili. E ciò fa sì che la modalità con la quale si afferma o si manifesta la propria identità personale incida fortemente sulla possibilità di esprimere il proprio diritto di pentimento, o di cambiare idea ⁴⁵.

Mentre, infatti, generalmente il mutamento di opinione può semplicemente essere espresso con le parole o gli scritti, o con qualsiasi mezzo di comunicazione, il cambiamento di ciò che si porta impresso sulla pelle ha una portata quasi sempre impossibile. Il diritto all'identità personale, che comprende indubitabilmente il *droit de repentir*, il fondamentale diritto di cambiare idea nella propria autodeterminazione, risulta in queste ipotesi irrimediabilmente compromesso. La propria pelle, il proprio corpo, parleranno per sempre in modo univoco, anche se e quando non più corrispondente all'intimo sentire dell'individuo. Questo dato potrebbe incidere sulla libertà di tatuarsi? Il quesito testé posto introduce la successiva questione giuridicamente rilevante.

6. (SEGUE) I LIMITI GENERALI ALLA LIBERTÀ DI TATUARSI.

II) *In secundis*, difatti, ci si può chiedere se nell'esercizio di questa libertà di autodeterminazione, che incide sul proprio corpo in maniera permanente, si possa essere assoggettati a delle limitazioni o meno.

Si ritiene opportuno preliminarmente precisare che difficilmente si potrebbero assimilare le pratiche di tatuarsi agli atti di disposizione del proprio corpo, che, ai sensi dell'art. 5 c.c., sono vietati qualora cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Certamente non si rientra nella prima ipotesi, atteso che i tatuaggi non determinano alcuna diminuzione dell'integrità fisica. L'incidere sull'organo più esteso del nostro corpo, qual è la pelle, con l'apposizione di decorazioni, non potrebbe a mio avviso essere qualificato come una "diminuzione", pur se si tratta certamente di una alterazione fisica permanente.

c.p. per cui una cicatrice alla regione deltoidea (braccio) anche se vasta, ipertrofica e vistosa non rientra fra le aggravanti. Va riconosciuto che l'atto di chirurgia estetica (rimozione di ampio tatuaggio a mezzo di laser) costituiva fatto colposo ai sensi dell'art. 43 c.p. comma 3 ma non v'è luogo a procedere per remissione di querela". Sulla responsabilità del medico per i danni cagionati dalla cancellazione del tatuaggio v. *R.J.*

Frempong v. The General Medical Council, Judicial Committee of the Privy Council, n. 23, 2 luglio 1984.

⁴⁵ Con riguardo alla natura dinamica ed evolutiva della identità personale si v. Pret. Roma 10.2.1988 (in questa *Rivista* 1988, 860) sulla illiceità della riproduzione di immagini di attrici che avevano iniziato la loro carriera con film "scollacciati", ma poi avevano cambiato significativamente il loro repertorio artistico.

Maggiormente discutibile potrebbe essere l'applicabilità della disposizione in caso di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Al centro della questione si pone invece la valutazione circa la configurabilità del tatuaggio come un vero e proprio "atto di disposizione", che tradizionalmente si riferisce, appunto, all'atto del disporre, il che indurrebbe a pensare ad azioni che dovrebbero comportare una *deminutio* della integrità della persona. E, a mio avviso, proprio questa caratteristica si rivela dirimente nell'escludere l'applicabilità dell'art. 5, c.c., alla pratica del tatuaggio.

Ciò che potrebbe essere posto in discussione è piuttosto a questo proposito, e segnatamente, la possibilità di imporre limitazioni alla propria libertà di autodeterminazione, ovvero se si possa ritenere che ciascuno abbia sul proprio corpo un potere di imperio assoluto o meno.

La questione è quella, ricorrente, di una figura di stato interventista e paternalista, che incida significativamente sulla libertà di scelta individuale, fino agli estremi di privazione assoluta delle suddette libertà, da un lato, e all'opposto uno stato ispirato alla garanzia indiscriminata di una libertà individuale in tutti i settori, muovendo da una politica economica del *laissez faire* per giungere ad un rifiuto di qualsiasi etero-imposizione sulla libertà di autodeterminazione degli individui⁴⁶. Questi estremi, variamente articolati con le relative gradazioni e misure intermedie nell'ambito dei diversi paesi in relazione alle diverse forme di governo ivi insediate, incidono sulle valutazioni attinenti all'imposizione di limiti alle attività degli individui.

In particolare, per quanto attiene ai tatuaggi, la valutazione attiene alla legittimità di una alterazione permanente del proprio aspetto fisico, fino al limite del cambiamento dei propri connotati in taluni casi di tatuaggi estremamente estesi, che alterano perfino la possibilità di riconoscimento e identificazione del soggetto.

La possibilità di incidere sul proprio corpo con varie modalità è certamente tutelata in misura molto ampia nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, anche con riguardo a comportamenti che determinano effetti *lato sensu* pregiudizievole per coloro che li attuano, e non solo.

Atti che determinino effetti dannosi sul proprio corpo non vengono, attualmente, sottoposti a sanzione, ma soltanto, in talune ipotesi, a regolamentazioni che dovrebbero avere effetti

⁴⁶ Valuta la possibilità di intervento dello Stato in chiave di regolamentazione ovvero l'intervento privatistico mediante la stipulazione di assicurazioni, anche se in relazione alla comparazione tra la *tobacco*

litigation e la *gun litigation*, T.D. LYTTON (ed.), *Suing the Gun Industry: A Battle at the Crossroads of Gun Control and Mass Torts*, Ann Arbor, The Univ. of Michigan Press, 2005.

dissuasivi. Perfino il gesto di estremo autolesionismo, ovvero la scelta di togliersi la vita, non trova una sanzione per chi tenta di attuarlo, ma soltanto per chi istiga terzi al suicidio. *A fortiori*, la libertà di compiere altri tipi di attività che implicano l'esercizio di libertà individuali potenzialmente pericolose e con effetti potenzialmente dannosi sulla salute, vengono garantite nel nostro ordinamento giuridico.

Potremmo esemplificativamente menzionare la pratica di sport estremi, con elevato tasso di rischio, ma anche il consumo di sigarette e altri derivati del tabacco. In tale ultima ipotesi l'intervento statale, invero piuttosto articolato, si esplica nel vietarne la vendita ai minori, nell'obbligare i produttori ad apporre sui pacchetti numerose avvertenze scritte e con immagini al fine di rendere edotto il consumatore dei rischi che corre col consumo delle suddette sostanze, a vietare il fumo nei locali pubblici o aperti al pubblico, ed infine, non meno importante sotto il profilo della deterrenza, all'imposizione di tasse elevate che determinano un incremento significativo del costo del prodotto. Sebbene il livello di nocività sia estremamente elevato, non si arriva tuttavia a vietarne o limitarne significativamente l'utilizzo (se non per i minori di età), proteggendo sostanzialmente i terzi dagli effetti dannosi del fumo passivo ma garantendo allo stesso tempo a consumatori consapevoli la possibilità di far uso di tali sostanze. Il diritto della persona di autodeterminazione in ordine alle proprie scelte, anche qualora abbiano effetti nocivi sulla salute, viene considerato, di fatto, prevalente⁴⁷.

Importa segnalare che in questa tipologia di abitudine — che sfocia generalmente in una dipendenza — gli effetti dannosi si producono non soltanto sul singolo, ma anche sulla collettività, in termini di considerevoli conseguenze economiche. Le patologie

⁴⁷ In una prospettiva giuspolitica è possibile svolgere una valutazione in merito a quanto sia opportuno l'impiego dello strumento della responsabilità civile in chiave sanzionatoria, e ciò investe considerazioni inerenti il ruolo dello Stato nell'orientare le condotte dei cittadini adulti e perfettamente consapevoli delle conseguenze delle proprie condotte eventualmente anche pregiudizievoli per la propria salute, come espressione della loro libertà di autodeterminazione. Siffatta valutazione richiede di prendere posizione in ordine alla opportunità o meno che l'autorità — giudiziaria, in questo caso — svolga una funzione protettiva di soggetti adulti nella questione in esame, andando oltre il dato normativo e forzandone l'ambito di applicazione per estendere la tutela del consumatore. Nel senso dell'inopportunità di siffatta forzatura del sistema finaliz-

zata a superare i limiti della responsabilità civile sia consentito il rinvio a E. PODDIGHE, *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014 p. 239 e ss., ove anche riflessioni su *pro e contra* dell'utilizzazione dello strumento della responsabilità civile. 252 e ss., già ampiamente espresso con riguardo alla *tobacco litigation* in Id., *I mass torts nel sistema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2008. Con specifico riferimento all'ordinamento statunitense v. W.E. PARMET, *Tobacco, HIV, and the Courtroom: The Role of Affirmative Litigation in the Formation of Public Health Policy*, in *Symposium - Emerging Issues in Public Health Law*, in «*Houston L. Rev.*», 36 (1999), p. 1663, nonché, con specifico riguardo alla *tobacco litigation*, R.L. CUPP JR., *A Morality Play's Third Act: Revisiting Addiction, Fraud and*

ascrivibili agli effetti dannosi derivanti dal fumo, infatti, sono numerose e di significativo impatto sul sistema sanitario nazionale, sistema che tutti i contribuenti concorrono a finanziare. Ciò comporta che l'interesse dello stato ad un incisivo intervento, attuato mediante le strategie dissuasive e i divieti precedentemente citati, sia giustificato non solo da istanze di tipo protettivo-paternalistico, ma anche da ragioni di ordine economico.

Analogo ragionamento può essere fatto riguardo ad altri comportamenti che di per sé incidono in misura significativa sulla propria fisicità, sul proprio corpo, comportando frequentemente effetti che si riverberano economicamente sulle casse dello stato. Il riferimento è alle abitudini alimentari⁴⁸, e segnatamente a quelle condotte che determinano importanti incrementi ponderali fino ad arrivare ai vari stadi di obesità. Anche in questa ipotesi, le patologie cardiocircolatorie conseguenti sono frequenti, come anche quelle legate all'apparato muscolo scheletrico, con effetti di rilievo ortopedico. Senza contare gli effetti (risultanti da vari studi) in termini di minore resa lavorativa. Anche nel caso dell'obesità l'attività dello stato si limita ad interventi che dovrebbero determinare una limitazione dell'abuso di cibo, senza peraltro arrivare mai all'imposizione di limiti veri e propri⁴⁹.

Con la regolamentazione si tenta di incidere in via preventiva, informando i consumatori dei rischi correlati e delle qualità intrinseche degli alimenti, ed anche con campagne informative⁵⁰. La disciplina infatti interessa, segnatamente, le limitazioni (o meglio, l'apposizione di condizioni) alla tipologia di pubblicità per

Consumer Choice in « Third Wave » Tobacco Litigation, in *U. Kan. L. Rev.*, 46 (1998), p. 465. Sulle "Three Waves" della *tobacco litigation*, v. R.L. RABIN, *A Sociolegal History of the Tobacco Tort Litigation*, in *Stanford L. Rev.*, 44 (1992), p. 857.

Un'ampia ricostruzione che tiene conto delle soluzioni a cui si è giunti in seguito alle tre *waves* della *tobacco litigation* si trova in R.A. NAGAREDA, *Mass Torts in a World of Settlement*, Chicago, 2007, nonché, volendo, anche per ampi riferimenti bibliografici, E. PODDIGHE, *I mass torts nel sistema della responsabilità civile*, cit.

⁴⁸ Per una valutazione comparativa della responsabilità derivante dalla produzione e distribuzione di tabacco e di alimenti ad elevato contenuto calorico, di grassi, zuccheri e sodio, si vedano C. ENGELHARD, A. GARSON, S. DORN, *Reducing Obesity: Policy Strategies From the Tobacco Wars*, Urban Institute, 2009, disponibile al http://www.urban.org/uploadedpdf/411926_reducing_obesity.pdf; B. COURTNEY, *Is Obesity Really the Next Tobacco? Lessons Learned From Tobacco for Obesity*

Litigation, in *Annals Health L.*, 15 (2006), p. 61.

⁴⁹ La tesi della completa assunzione del rischio e dell'inopportunità dell'intervento statale, specie in via coercitiva, unitamente alla tesi che sia preferibile « a bit of self-control than a ton of state initiatives », è sostenuta e ampiamente argomentata da R.A. EPSTEIN, *What (Not) To Do About Obesity: A Moderate Aristotelian Answer*, in *Geo. L.J.*, 93 (2004-2005), p. 1361.

⁵⁰ Soluzioni maggiormente rispettose dell'autodeterminazione e della libertà degli individui, e pertanto meno problematiche rispetto all'imposizione di oneri di assicurazione obbligatori o all'imposizione di una forte tassazione su determinati alimenti o bevande, che faccia ricadere i costi sul consumatore, (anche se forse non completamente risolutive del problema) sono individuabili ancora nell'adozione di politiche pubbliche di informazione forti ed incisive sui rischi connessi al consumo di determinati alimenti, di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, di incentivo al consumo di cibi e bevande salutari (*in primis*, l'acqua in

il cosiddetto *junk food*, ovvero per i prodotti alimentari con alto valore calorico ma basso potere nutrizionale, spesso venduti a prezzi ridotti e pertanto maggiormente accessibili sia al pubblico più giovane, sia ai soggetti meno abbienti. Congiuntamente si attua una politica di informazione capillare con l'imposizione, a livello europeo, dell'obbligo di indicare nel dettaglio nell'etichetta dei prodotti⁵¹ tutti gli elementi, e segnatamente il livello calorico.

In altri ordinamenti, e segnatamente in quello statunitense, la diffusione esponenziale del *junk food* nelle abitudini alimentari della popolazione, specie delle fasce più deboli, e il dilagare del fenomeno dell'obesità, ha determinato imponenti reazioni sotto il profilo giuridico ai danni dei produttori e proprietari delle maggiori catene di *fast food*. L'intervento della giurisprudenza ha infatti accolto le *class actions*⁵² proposte da coloro che avevano subito danni e dalle associazioni dei consumatori, sanzionando i produttori con risarcimenti milionari a favore delle vittime. Ciononostante, i plurimi interventi regolatori sia in chiave preventiva, sia in chiave repressiva, con l'irrogazione di sanzioni economiche di indubbio rilievo, non sono stati sufficienti ad invertire, ed invero neppure ad interrompere, un *trend* che si conferma in continua ascesa.

Premesse queste considerazioni riguardo a modalità di modifica del proprio corpo che comportano nocimento sia per l'individuo, sia anche per la collettività, ci pare che nessuna limitazione in merito alla libertà di tatuarsi possa essere in linea di principio introdotta, o profilata in via generale. Il diritto di autodeterminazione, infatti, come appena rilevato si estende fino a tutelare la libertà individuale anche qualora il suo esercizio comporti effetti

luogo delle bevande zuccherate), strategie di incentivo — anche economico e logistico — all'esercizio dell'attività fisica e all'uso di trasporti ecosostenibili e contemporaneamente salutari, unitamente al sostegno pubblico ai soggetti che intendono porre rimedio alla situazione già consolidata di sovrappeso e obesità. In tal senso v. O. MYTTON *et al.*, *Could Targeted Food Taxes Improve Health?*, in J. EPIDEM. CMTY HEALTH, 61 (2007), p. 689, disponibile al <http://jceh.bmj.com/content/61/8/689>; A. BADILAS, *Food Taxes: A Palatable Solution to the Obesity Epidemic?*, in *Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J.*, 23 (2010-2011), p. 255, nonché, volendo, E. PODDIGHE, *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014 e 239 e ss., ove anche riflessioni su pro e contra dell'utilizzazione dello strumento della responsabilità civile. 245 e ss.

Sul ruolo di *deterrence* svolto dalla responsabilità civile il rinvio classico è a G. CALABRESI, *The Costs of Accidents*, New Ha-

ven, Yale University Press, 1970, e W. LANDES e R. POSNER, *The Economic Structure of Tort Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1987.

⁵¹ Sull'obbligo di etichettatura dei prodotti in generale, e in particolare anche dei tatuaggi, si veda il paragrafo 10.

⁵² Analizza il rapporto tra azioni individuali e *class actions* nel sistema americano J.B. WEINSTEIN, *Individual Justice in Mass Tort Litigation: The Effect of Class Actions, Consolidations and Other Multi-party Devices*, Evanston, IL, Northwestern University Press, 1995. Posizioni antitetiche sono espresse sul punto, con riferimento alla *Tobacco litigation*, da G. PONZANELLI, *I problemi della tutela risarcitoria da fumo attivo*, in *Resp. civ. e prev.* 2005, p. 964, e da P.G. MONATERI, *Il « fumoso » problema del danno da fumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 969. Sul tema v. V. ZENOVICH, *Il danno da produzione di tabacco: problemi teorici e aspetti applicativi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 950.

dannosi per sé ed altri, consentendo l'introduzione di limitazioni specie in una prospettiva di tutela dei terzi. Non ci pare pertanto che vi sia spazio per una limitazione generale del diritto tatuare il proprio corpo, in quanto esercizio di una libertà rientrante nel diritto di autodeterminazione⁵³ ed espressione della propria identità personale, ovvero, più in generale, della propria personalità.

7. (SEGUE) LE LIMITAZIONI DI CARATTERE QUANTITATIVO E QUALITATIVO ALLA LIBERTÀ DI TATUARSI.

III) Premesso quanto detto in relazione alla non configurabilità di una limitazione di carattere generale, neanche in caso di tatuaggi molto ampi e diffusi (abbiamo il diritto anche di modificarci i connotati, purché capaci di agire, e pertanto maggiorenni, o col consenso dei genitori o del tutore, ove ammesso, consapevoli dei rischi che corriamo e avvertiti dell'impossibilità di rimuovere i tatuaggi), vengono in considerazione questioni giuridiche inerenti la potenziale violazione di norme specifiche. Il quesito attiene alla valutazione circa la legittimità di tatuaggi *contra legem*, e porta alla successiva questione che attiene alle eventuali limitazioni cui i tatuaggi potrebbero essere assoggettati.

Last but not least, infatti, potremmo domandarci se, a prescindere dalla ritenuta inapplicabilità dell'art. 5, sia legittimo o meno farsi tatuare e mostrare qualsiasi tipo di simbolo o di messaggio, oppure se si possano qualificare i messaggi scritti sulla pelle esposta al pubblico come strumenti di comunicazione o addirittura di diffusione di un messaggio o di un'idea, e conseguentemente assoggettarli alle limitazioni che a queste si applicano.

A titolo esemplificativo, i tatuaggi che rappresentino simboli di apologia del fascismo possono essere liberamente mostrati, in termini generali? E qualora a mostrarli sia un personaggio pubblico, un *influencer*, un soggetto che abbia un potere di condizionamento del pubblico, magari di un pubblico di adolescenti, potrebbe essere soggetto a divieti, limitazioni, o meno?

⁵³ Fatta eccezione, chiaramente, per la posizione dei minori, che opportunamente vengono tutelati. Una tutela che si riscontra, con i dovuti *distinguo*, anche con riguardo alle menzionate fattispecie di abuso alimentare da parte di minori. Negli Stati Uniti, infatti, sovente si ricorre alla fattispecie di *child neglect* per consentire l'intervento dei servizi sociali per i casi gravi di obesità dei minori. V.D. COHEN, *Childhood Obesity: Balancing the Nation's Interest With a Parent's Constitutional Right To Privacy*, in *Cardozo Pub. L. Pol'y & Ethics*

J., 10 (2011-2012), p. 357; M. MITGANG, *Childhood Obesity and State Intervention: An Examination of the Health Risks of Pediatric Obesity and When They Justify State Involvement*, in *Colum. J.L. & Soc. Probs.*, 44 (2010-2011), p. 557, che riporta esemplificativamente il caso *In re D. K.*, 58 *Pa. D. & C.4th* 353 (*Ct. Com. Pl.* 2002). Sia consentito il rinvio a E. PODOCICHE, *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014, p. 239 e ss., ove anche riflessioni su *pro e contra* dell'utilizzazione dello strumento della responsabilità civile. 245 e ss.

Ed ancora, qualora si ritenga accettabile quest'ultima ipotesi, quali sarebbero le modalità di *enforcement*, atteso che se astrattamente fosse ipotizzabile un generico divieto di tatuare determinati simboli, una volta realizzato il suddetto tatuaggio in contrasto con una eventuale disposizione normativa non si potrebbe comunque vietare a chi lo indossa di mostrarsi in pubblico, o di mostrarlo. Invero, solo in regimi fortemente repressivi della libertà individuale questo è avvenuto, e peraltro non con riferimento a simboli specifici ma riguardo a puri e semplici tatuaggi, come nel caso del giocatore di calcio che è stato costretto a coprire il tatuaggio con un bendaggio in quanto vietato dal regime del suo stato. Si trattava, in questo caso, di un giocatore della nazionale di calcio iraniana, Ashkan Dejagah, che inizialmente fu accusato di aver pubblicato su Instagram alcune foto nelle quali mostrava le proprie braccia coperte di tatuaggi, quindi obbligato a giocare sempre con bende sulle braccia o magliette a maniche lunghe per coprire i disegni.

Anche in regimi democratici, tuttavia, si può riflettere sulla possibilità di imporre limitazioni alla libertà di tatuarsi⁵⁴, *recitius*, alla libertà di mostrare i propri tatuaggi, nei casi in cui questi inneggino a disvalori (o a condotte vietate legislativamente?), ad esempio, appunto, simboli apologetici del fascismo. In Francia e Germania, ad esempio, esiste tale divieto con riguardo a tatuaggi che inneggino all'ideologia nazi-fascista, e similmente si potrebbe valutare se tale preclusione sia applicabile anche in Italia in via interpretativa (invero estensiva, e forse con una forzatura) da desumere dal precetto costituzionale che vieta la ricostituzione del partito fascista e dalla c.d. Legge Scelba (L. 20 giugno 1952, n. 645).

Ancora, limitazioni all'esibizione di tatuaggi potrebbero essere imposte nell'ambito di rapporti negoziali privati, ad esempio riguardo a soggetti che svolgono un'attività sovvenzionata da *sponsor*, i quali potrebbero imporre tali condizioni, ovvero per altre categorie di lavoratori. In questa ipotesi ci si addentra, tuttavia, nell'ambito della disciplina di tutela del lavoratore.

Ancora a titolo di mera proposizione problematica, e senza che a questa si intenda dare una soluzione a questo stadio della riflessione, una questione giuridica ulteriore potrebbe essere quella inerente la legittimità di una disparità di trattamento nell'assunzione dei lavoratori⁵⁵ appartenenti a determinate categorie in

⁵⁴ G. RAMACHANDRAN, *Freedom of Dress: State and Private Regulation of Clothing, Hairstyle, Jewelry, Makeup, Tattoos, and Piercing*, in *Maryland Law Review*, Vol. 66, p. 11, 2006, FSU College of Law, Public Law Research, Paper No. 177, Georgetown

Public Law Research Paper No. 872324, 29 Dec 2005.

⁵⁵ M.E. FRANCISCO, S. RUHELA, *Correlational Analysis of Perception of Tattoos and Employability*, *International Conference on Business Management, Innovation*

ordine al loro aspetto fisico: è discriminatorio rifiutare l'assunzione di una persona perché ampiamente tatuata (o perché porta numerosi *piercing*), oppure per lo svolgimento di determinate attività è da ritenersi accettabile, così come si impone un “*dress code*”, imporre un “*no tattoo code*” o un “*anti tattoo code*”? E vi sarebbero differenze in merito alla diversa natura soggettiva del datore di lavoro, in quanto soggetto pubblico o privato?

Una questione simile è stata più volte affrontata con riguardo all'utilizzazione di simboli religiosi ad alto impatto visivo, come tipicamente è il velo islamico, riguardo al divieto posto da una società di mostrare simboli di qualsiasi natura, fossero essi religiosi, politici, sindacali, in quanto interessata a preservare la propria neutralità ideologica. In questo caso, l'uso del velo islamico è stato considerato incompatibile con la linea della società, e pertanto l'imposizione di un divieto indiscriminato di uso di simboli di varia natura non è stato qualificato come discriminazione della lavoratrice⁵⁶.

Il ragionamento potrebbe presumibilmente essere esteso anche ai tatuaggi che abbiano tale significato, anche se in questo caso si dovrebbe ovviamente tenere conto della visibilità del tatuaggio medesimo.

Similmente, anche per quanto attiene alla possibilità per un cliente di rifiutare determinate prestazioni da parte di soggetti che esibiscano simboli religiosi, la giurisprudenza della Corte di Giu-

& Sustainability, (ICBMIS) 2020; D. JIBUTI, *Discrimination against Workers with Visible Tattoos: Experimental Evidence from Germany*.

CEERGE-EI Working Paper Series No. 628, 29 Nov 2018. V. anche R. DILLINGH, P. KOOREMAN, J. J. M. POTTERS, *TATTOOS, Life Style and the Labor Market, IZA Discussion Paper No. 9675*, 01 Feb 2016. Sulla compatibilità tra l'esercizio di determinate professioni e l'esibizione di tatuaggi v. J.W. REYNOLDS, *The Lawyer with the ADR Tattoo*, in *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, Vol. 14, Winter 2013, 26 Sep 2012.

⁵⁶ La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-804/2016 e C-341/2019, ha affermato che sul posto di lavoro può essere vietato l'uso del velo islamico o di altri segni riconoscibili di una religione. In particolare, la Corte ha affermato che “L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, derivante da una norma interna di un'impresa che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo

di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti, a condizione che, in primo luogo, tale politica risponda ad un'esigenza reale di detto datore di lavoro, circostanza che spetta a quest'ultimo dimostrare prendendo in considerazione segnatamente le aspettative legittime di detti clienti o utenti nonché le conseguenze sfavorevoli che egli subirebbe in assenza di una tale politica, tenuto conto della natura delle sue attività o del contesto in cui queste ultime si iscrivono; in secondo luogo, che detta differenza di trattamento sia idonea ad assicurare la corretta applicazione di tale politica di neutralità, il che presuppone che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico e, in terzo luogo, che detto divieto si limiti allo stretto necessario tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare mediante un divieto siffatto”. Ulteriore condizione è che “tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata”.

stizia esistente in materia potrebbe estendere il proprio ambito di operatività anche ai simboli impressi sulla pelle. La Corte di Giustizia ha statuito, in proposito, che “L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione”⁵⁷.

La medesima Corte specifica tuttavia che “Siffatta norma interna di un’impresa privata (che prevede la neutralità della società - n.d.r.) può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare”⁵⁸.

Non pare inappropriato ritenere che anche i simboli tatuati sulla pelle siano equiparabili a quelli semplicemente indossati, sebbene sia differente il supporto materiale oltre che, soprattutto, la rimovibilità⁵⁹.

Oltre alle ipotesi inerenti i tatuaggi che recano simboli religiosi, la questione che attiene la possibilità di avere un tatuaggio è stata più volte sottoposta ad analisi dalla giurisprudenza nazionale,

⁵⁷ Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 14 marzo 2017, pronunciata nella causa C-188/15.

Sul tema della discriminazione nei luoghi di lavoro determinata dal fatto di indossare simboli religiosi e uniformi di lavoro (*hostess*), v. anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e segnatamente Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, IV Sez., caso di Eweida e altri v. United Kingdom (cause riunite n 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10), 27 maggio 2013.

⁵⁸ Si tratta del noto caso *Samira Achbita*, e *Centro contro il razzismo v. GAS Secure Solutions NV*, causa C. 157/15 del 9 marzo 2015.

⁵⁹ In proposito desta particolare inte-

resse la pronuncia della Court of Appeal inglese, che, decidendo su un caso nel quale una persona proveniente dalla Somalia chiedeva di non essere rimpatriato, utilizza per la decisione l’argomentazione addotta dal ricorrente che lamenta che, avendo tatuata l’immagine di Allah sul braccio e sul petto, potrebbe avere conseguenze estremamente pregiudizievoli, sia in quanto si tratta di un comportamento vietato in Somalia dalla religione islamica, sia perché il fatto di avere un tatuaggio è chiaro sintomo di adesione alla cultura occidentale, e ciò esporrebbe a molestie verbali molto serie. Court of Appeal, Civil Division, on appeal from the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), [2015] EWCA Civ 48.

tanto amministrativa quanto penale, con riguardo alle persone appartenenti alle forze armate o a coloro che ambissero di farvi parte.

Le determinazioni più recenti del Consiglio di Stato⁶⁰ hanno specificato che “Il tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego acquista rilevanza ai fini dell’esclusione soltanto nell’ambito degli ordinamenti militari o assimilati”, circoscrivendo così l’ambito di rilevanza del tatuaggio nel contesto del pubblico impiego, specificandosi altresì che “tuttavia, è causa di esclusione solo quando questo, per estensione, gravità o sede, determini un’alterazione fisiognomica, per cui è necessaria l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio”⁶¹.

In particolare è stata considerata “Legittima l’esclusione dal concorso di commissari di Polizia in caso di tatuaggio visibile con l’uniforme” anche nell’ipotesi in cui il tatuaggio sia stato rimosso in seguito all’accertamento concorsuale”⁶², purché si motivi adeguatamente in relazione all’esatto posizionamento del tatuaggio sul corpo del candidato al concorso⁶³.

Naturalmente riflessioni di questa tipologia trovano ampio spazio nell’ambito dei regimi democratici, contrariamente a quanto avviene nei regimi autoritari⁶⁴.

8. IL TATUAGGIO COME DATO PERSONALE.

Proseguendo nella disamina delle varie, possibili qualificazioni giuridiche dei tatuaggi, un’altra significativa eventualità è quella che il tatuaggio possa essere considerato come un dato personale.

Invero siffatta configurabilità dipende da plurime circostanze: l’area del corpo sulla quale il tatuaggio è iscritto, la particolarità del simbolo o del disegno tatuato, la circostanza che su una medesima persona vi sia una pluralità di tatuaggi in aree visibili ecc. Come accade per la generalità dei dati, affinché questi possano essere considerati dati personali⁶⁵, e sia quindi prospet-

⁶⁰ Consiglio di Stato sez. II, 01/09/2021, n. 6155.

⁶¹ Cass. penale, sez. IV, 23/06/2021, n. 28174.

⁶² Consiglio di Stato sez. IV, 08/06/2021, n. 4386. In senso conforme, Consiglio di Stato sez. IV, 08/04/2021, n. 2825; Consiglio di Stato sez. IV, 11/12/2020, n. 7920 puntualizza che “e ciò in quanto l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd. “escludenti”, è sottoposto al principio del *tempus regit actum* a garanzia della *par condicio* dei partecipanti alla procedura selettiva”.

⁶³ T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/10/2020, n. 10164 ha infatti statuito che “La

Commissione medico-legale di concorso che non motiva adeguatamente in merito all’esatto posizionamento del tatuaggio e sulla dedotta visibilità dello stesso e non valuta, conseguentemente, la non visibilità pressoché totale dello stesso tatuaggio, incorre nel vizio di legittimità, riscontrabile nel difetto di istruttoria e nella violazione della normativa sulla rilevanza dei tatuaggi”.

⁶⁴ Si veda il paragrafo 9.

⁶⁵ Ai sensi dell’art. 4, 1), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 679/2016, è dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (« interessato »); si considera identificabile la per-

tabile l'applicabilità della relativa disciplina ⁶⁶, è infatti necessario che l'attribuzione del dato alla persona sia diretta o comunque desumibile con certezza dalle circostanze concrete. Se, infatti, è personale il dato che sia relativo a un individuo identificato o identificabile, sarà necessaria questa correlazione tra il tatuaggio e la persona perché possa essere considerato un "dato personale".

In talune ipotesi la particolare tipologia di disegno tatuato sarà di per sé sufficiente a indentificare un soggetto, specie qualora sia ravvisabile l'unicità del disegno, unicità peraltro difficilmente dimostrabile considerata la possibilità di copiatura delle immagini ad opera di tatuatori esperti. Nelle ipotesi, invece, di disegni frequentemente utilizzati, e quindi più comuni, sarà la particolare posizione del tatuaggio sulle aree del corpo o la compresenza di più disegni a concorrere per consentire l'identificabilità dell'individuo. In tutti questi casi il tatuaggio potrà essere considerato un dato personale.

La questione è stata portata già alcune volte all'attenzione della giurisprudenza, che ne ha considerato la rilevanza congiuntamente ad altri elementi.

La Corte di Cassazione penale, in particolare, ha ritenuto che "La presenza di un tatuaggio sul corpo di chi è imputato per stupro, descritto nella sua forma sin dalle prime dichiarazioni dalla vittima della violenza, costituisce, insieme ad altri aspetti, valido elemento nell'accertamento della responsabilità dell'imputato anche se, in sede di dibattimento, la persona offesa esprime dei dubbi sulla localizzazione del disegno tatuato. Gli elementi di riscontro dell'attendibilità della vittima sono dati anche dalla linearità sostanziale del suo racconto tra la denuncia e quanto riferito in giudizio (essendo da considerare fisiologiche lievi discrasie riscontrabili ma vanamente enfatizzate nell'ottica difensiva) e dalla stessa coerenza delle descrizioni dell'autore del fatto sia nelle sue caratteristiche fisiche che con riferimento al tatuaggio" ⁶⁷. In questa ipotesi l'incertezza inerente la localizzazione esatta del tatuaggio rende necessario ricorrere a un complesso di circostanze per l'accertamento dell'identità dell'individuo.

Il tatuaggio è stato preso in considerazione anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) con riferimento alla contestata legittimità della detenzione da parte della polizia di foto-

sona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 2, relativo all'am-

bito di applicazione materiale, il Regolamento si applica" al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi".

⁶⁷ Cassazione penale, Sez. III, 09/01/2009, n. 17831.

grafie del corpo e del volto di una persona che recavano l'immagine di molti tatuaggi, delle impronte digitali e dei palmi, per asserita violazione dell'art. 8 CEDU. L'individuo in questione era recidivo, essendo stato condannato per numerosi reati minori, e pertanto la polizia aveva ritenuto utile conservare tali dati identificativi in quanto presumibilmente il soggetto avrebbe continuato a delinquere, e comunque al fine di effettuare ulteriori accertamenti in caso di una persona sospettata di futuri reati. Ciò che rileva in questa fattispecie, risolta dalla CEDU nel senso della legittimità della archiviazione e detenzione del materiale inerente il soggetto⁶⁸, è — ai nostri fini — la sostanziale equiparazione, o meglio, la considerazione dei tatuaggi come dati personali.

Qualora ricorrano i requisiti di “personalità” del tatuaggio come dato, nel senso appena evidenziato, si dovrebbe optare per l'applicabilità della disciplina inerente il trattamento dei dati personali, e segnatamente del citato Regolamento GDPR.

9. IL TATUAGGIO NEI REGIMI AUTORITARI (CENNI).

Nei paesi ove vigono regimi con forte orientamento teocratico, e segnatamente quelli di matrice islamica, anche quando i tatuaggi non siano espressamente vietati, le autorità pubbliche e religiose li stigmatizzano esplicitamente. In taluni stati, ad esempio in Malesia, Pakistan, Indonesia, Emirati Arabi, è sancito un divieto esplicito di esibire tatuaggi di matrice religiosa, sia per i residenti che per i turisti, arrivando perfino all'espulsione dal Paese di questi ultimi qualora contravvengano al divieto, laddove per i residenti è previsto addirittura l'arresto e la condanna a pene detentive. In Arabia Saudita, ad esempio, un giocatore è stato arrestato perché mostrava in un centro commerciale un tatuaggio con l'immagine di Gesù⁶⁹.

In tali Paesi è altresì vietata l'attività di tatuatore, di guisa che viene esercitata in maniera clandestina, con gravi rischi sia per i professionisti, sia per i clienti, che spesso non possono avere adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario. Ciononostante i divieti e le restrizioni non sono sufficienti a porre un argine a tale pratica, estremamente diffusa anche in quelle aree specie tra la popolazione della fascia di età più giovane. In alcuni casi il tatuaggio è consentito per finalità terapeutiche, per coprire cicatrici o difetti congeniti, ma non sempre. In Turchia⁷⁰ il presidente Erdogan ha perfino definito i tatuaggi un attacco ai principi

⁶⁸ CEDU, Fifth Section, caso P.N. v. Germany, del 16 novembre 2020 (Application 74440/17).

⁶⁹ A. NUCCI, *Niente tatuaggi in Arabia*, in *Italia oggi*, 21 ottobre 2011, 15.

⁷⁰ G. MAZZAFIORE, *Turkeys bans tattoos, body piercings and dyed hair in schools*, in *International Business Times*, 24 settembre 2014.

secolari del paese, invitando coloro che li indossano alla rimozione.

Analogamente accade nei paesi di ideologia socialista, ove i regimi tentano, invero inutilmente, di limitare un fenomeno che è in continua crescita, anche per il valore anticonvenzionale e rivoluzionario che in quelle aree geografiche tuttora possiede. In Cina, per esempio, viene impedito, ove possibile, il mostrare tatuaggi specie da parte di persone che possono essere viste come modelli da imitare, come nel caso di un calciatore cinese che ha dovuto coprire i tatuaggi con una ampia fasciatura sul braccio nel corso di una partita con il Galles nel marzo 2018⁷¹. Tuttavia lo sviluppo e la diffusione della *body art* in Cina è molto ampio, e spesso pregno di significati politici di rivolta.

In Corea del Nord i tatuaggi vengono controllati dalla polizia, e ne viene incentivato l'uso qualora sia strumentale alla pubblicizzazione del regime del Paese, con rappresentazioni figurate o simboliche del tiranno, mentre ne viene pesantemente sanzionato l'uso in termini sovversivi: la legittimità dell'aver e mostrare un tatuaggio, pertanto, è condizionata a fattori di carattere contestutistico e ideologico, ma non vige un divieto assoluto.

Anche nei paesi asiatici che vedono una maggiore propensione alla cultura occidentale vi sono ampie limitazioni all'esercizio della professione di tatuatore, ad esempio vietata nella Corea del Sud, o all'esibizione di tatuaggi, come avviene in Giappone, ove non sussiste uno specifico divieto in termini generali, ma di fatto il tatuaggio viene considerato antisociale, quando non criminale, e ne viene disincentivata la esposizione in pubblico con ampie discriminazioni sul lavoro o con uno stigma sociale che nella cultura giapponese assume un rilievo notevolissimo⁷². In tale Paese, per esempio, molte strutture private di carattere alberghiero non consentono l'accesso a saune, piscine private o palestre, né ai residenti e neppure ai turisti, qualora si abbiano tatuaggi visibili⁷³.

In tutti questi paesi, sembra che il tatuaggio non abbia perduto, nella connotazione sociale la propria caratteristica di messaggio esplicito di ribellione e la sua "carica" rivoluzionaria, tanto

⁷¹ N. CONNOR, *China's Footballers ordered to cover tattoos as state tightens up on moral values*, in *The Telegraph*, 26 march 2018.

⁷² In Giappone le testimonianze della pratica di decorazione del corpo risalgono al V sec. a.C., legate appunto a scopi magici, estetici o di individuazione dei criminali. In particolare in Giappone il tatuaggio è stato impiegato anche come arma di ribellione sociale in quanto a coloro che non

appartenevano agli alti ranghi della società era interdetto l'uso dei kimono decorati, e per protesta sceglievano di decorarsi la pelle e ostentavano i tatuaggi. La pratica di tatuarsi era considerata talmente odiosa dalle autorità che il governo la rese illegale nel 1870.

⁷³ Per una ampia ricostruzione v. P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, 204.

nell'interpretazione di chi lo esibisce quanto nell'ideologia di chi lo vieta o lo disincentiva.

La libertà di tatuarsi rientra nell'esercizio delle libertà fondamentali, a nostro avviso nell'espressione della propria identità personale e più in generale dei diritti della personalità. Una ulteriore riprova di ciò si ha nelle limitazioni e divieti cui viene sottoposta nei regimi antidemocratici, che considerano le suddette libertà — ivi inclusa quella di indossare ed esibire simboli e segni grafici — come espressione di quella mentalità occidentale che tutela la democrazia e i diritti civili, da essi tanto deprecata.

Il tatuaggio viene pertanto avversato prevalentemente da regimi illiberali e da paesi che si contrappongono ai valori tipici dell'occidente, e li contestano, congiuntamente alla libertà ed emancipazione femminile, alla tutela delle persone contro l'omofobia, alla tutela e garanzia delle differenze e molteplicità di pensiero, della popolazione LGBTQ+, ma anche al consumismo, alla moda occidentale, ai *fast food*, a tutto ciò che — nella loro opinione, simboleggia l'occidente, in quanto rientrante nei valori di libertà e rispetto della diversità.

10. LIMITI SANITARI E AMMINISTRATIVI: IL RECENTE INTERVENTO EUROPEO E LA DISCIPLINA NEI DIVERSI STATI MEMBRI.

Dal mese di gennaio 2022 è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il Regolamento (EU) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020, con cui l'Unione Europea ha disciplinato più nel dettaglio la qualità e la sicurezza delle sostanze chimiche presenti negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.

Fino ad allora in Italia l'unica normativa nazionale che disciplinava la materia era costituita dalle «*Linee-guida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza*» del 1998⁷⁴, di fatto insufficiente a regolamentare la materia specie in considerazione di periodici episodi di gravi danni derivanti da infezioni causate da tatuaggi e *piercing* che hanno indotto a riconsiderare la nocività di taluni prodotti.

Un Disegno di legge volto a regolamentare in maniera completa la materia (disciplinando le modalità, i prodotti, la responsabilità, il consenso informato ecc.), è stato presentato nel corso della 17esima legislatura⁷⁵, ma non è stato approvato. Attualmente

⁷⁴ Circolari del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633, che forniscono indicazioni sui requisiti igienici per praticare il tatuaggio in sicurezza, prendono in considerazione i rischi di trasmissione e di eventuali effetti tossici derivanti dalle sostanze utilizzate per la pigmenta-

zione del derma, e prevedono altresì l'adeguata formazione degli operatori e l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di una possibile trasmissione di malattie infettive.

⁷⁵ 2014/2018, dl n. 771.

nessuna legge statale italiana disciplina infatti in termini generali il tatuaggio.

Il quadro generale all'interno del quale muoversi è costituito dal combinato disposto di numerosi provvedimenti europei che certamente attengono alla materia che ci occupa, ma che spesso non la disciplinano direttamente.

Il riferimento è:

— alla Direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ⁷⁶;

— al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche ⁷⁷;

— al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici ⁷⁸;

— trovano altresì applicazione il Regolamento (CE) N. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁷⁹;

— la Direttiva 95/45/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁸⁰;

— la Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁸¹;

— nondimeno, assume rilievo anche la normativa europea di tutela del consumatore, e la normativa nazionale dettata dal cd Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

⁷⁶ Dir. 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, in *GUCE* n. L 262/169, 27.9.1976.

⁷⁷ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (*GUCE* L 396, 30.12.2006).

⁷⁸ In *GUUE* n. L 342/59, 22.12.2009, ove per prodotto cosmetico si intende « qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne

l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei » (art. 2, comma 1, lett. A). Sul Regolamento 1223 si veda l'ampio commento curato da V. ZENO-ZENCOVICH, *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, Roma Tre E-Press, 2014.

⁷⁹ Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 1272/2008 che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (*GUUE* n. L 353 del 31.12.2008).

⁸⁰ Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, in *GUCE* n. L 226/1, 22.9.1995.

⁸¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, in *GUCE* L 11/4, 15.1.2002. Si veda P. PICCININI, S. PAKALIN, L. CONTOR, I. BIANCHI, C. SENALDI, AND JOINT RESEARCH CENTRE OF THE EUROPEAN COMMISSION, *Safety of tattoos and permanent make-up. Final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union*; 2016. (EUR 27947 EN).

La variegata delle fonti normative è pertanto evidente, ed è ulteriormente accentuata dal fatto che sono state emanate dal Consiglio d'Europa due Risoluzioni, tra loro successive, nel 2003 e nel 2008, alle quali gli Stati Membri del Consiglio d'Europa hanno dato seguito in maniera difforme, con l'adozione di specifici atti normativi nazionali che hanno recepito le indicazioni.

Si tratta della Risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP(2008)1 sui requisiti e criteri di sicurezza dei tatuaggi e trucco permanente³², volta alla tutela della salute pubblica, con la quale sin dalla data 20 febbraio 2008 si raccomandava l'introduzione di una legislazione specifica sui prodotti destinati al tatuaggio permanente, nonché di una disciplina amministrativa sulle norme d'igiene da osservare; l'indicazione non è stata seguita uniformemente, come si vedrà in seguito. Si tratta, peraltro, di un atto non vincolante, la cui inosservanza è pertanto priva di conseguenze giuridiche.

I vari Paesi possono essere suddivisi in tre gruppi differenti a seconda del grado di regolamentazione³³: come anticipato, alcuni hanno adottato provvedimenti normativi in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ResAP del 2003 e del 2008, mentre altri si sono conformati ai precetti normativi dettati in ambito europeo mediante i regolamenti e le direttive citate, e di

³² ResAP(2008)1, del 20 febbraio 2008 del Consiglio d'Europa, che sostituisce la Risoluzione ResAP(2003)2 del Consiglio d'Europa sui tatuaggi e trucco permanente del 19 giugno 2003, adottata il 20 febbraio 2008. La Risoluzione inserisce significative previsioni in termini di tutela del consumatore: in particolare, include nuove sostanze nella lista delle ammine aromatiche vietate, affermando che non dovrebbero essere presenti o liberate in concentrazioni che sono tecnicamente evitabili (laddove si applichino i principi delle *Good Manufacturing Practices*, GMP); prescrive che la loro presenza o rilascio deve essere determinato mediante opportuni metodi di prova che dovrebbero essere armonizzati; Rapporti ISTISAN 19/28; prevede l'incremento dei metodi di analisi per la determinazione di ammine aromatiche; indica le concentrazioni massime di impurezze consentite per gli inchiostri per tatuaggi e PMU fissati per i coloranti utilizzati negli alimenti e prodotti cosmetici, come previsto dalla Direttiva 95/45/CEE (9); detta indicazione dell'utilizzo dei conservanti solo dopo una valutazione di sicurezza e in bassa concentrazione efficace per evitare la contaminazione del prodotto dopo l'apertura e mezzi per compensare la scarsa qualità microbiologica durante la fabbricazione processo o per condizioni igieniche discutibili

durante l'esecuzione del tatuaggio/applicazione del PMU; impone una preferenza data alle confezioni di inchiostro monouso (in caso di contenitori multiuso, il loro design deve garantire che il contenuto non sarà contaminato durante il periodo di uso); prescrive l'obbligo per i tatuatori di informare adeguatamente il cliente circa la cura a seguito dell'applicazione di un tatuaggio, la rimozione di tatuaggi, e sulla opportunità di consultare un medico in caso di complicazioni mediche, ed infine la valutazione da parte delle autorità competenti dei dati specifici di sicurezza degli ingredienti dell'inchiostro (es. proprietà fisico-chimiche e dati tossicologici), a partire da coloranti, in modo da escludere progressivamente l'impiego di sostanze nocive e stabilire un elenco positivo di sostanze sicure da poter usare in inchiostri per tatuaggi e PMU.

³³ M.L. POLCI, L. SCIMONELLI, M. ALESSI, *Sicurezza nell'uso degli inchiostri e tatuaggi e normativa: il punto di partenza*, in R. DRAISCI, S. D'ILIO, R.M. FIDENTE, S. DEODATI, M. FERRARI, S. GUDERZO (a cura di), *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*, Rapporti ISTISAN 19/2, 2019, p. 13, disponibile online https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_2_web.pdf/adead4a9-03f3-b7c5-885e-4d4df710ef94?t=1581095837009.

conseguenza applicano, per quanto di competenza, la legislazione europea sui prodotti chimici (Regolamenti REACH e CLP) e la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti ⁸⁴.

In particolare, per quanto attiene ai Paesi che hanno recepito le indicazioni derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio d'Europa, Belgio, Francia ⁸⁵, Germania, Norvegia e Paesi Bassi hanno adottato disposizioni normative in linea con la Risoluzione del 2003, mentre Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera (oltre il Liechtenstein) applicano le raccomandazioni della Risoluzione del 2008. Austria, Danimarca e Lettonia hanno notificato una proposta di regola tecnica in linea con quest'ultima.

Un secondo gruppo può essere identificato con Repubblica Ceca, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovacchia, paesi che hanno adottato misure sanitarie che regolano le attività dei tatuaggi, tra cui i requisiti di igiene nella pratica del tatuaggio. Inoltre, nel contesto della sorveglianza del mercato, le autorità italiane e slovacche svolgono attività di controllo su inchiostri per tatuaggi e trucco permanente riferendosi agli elenchi di sostanze vietate o ristrette dalla Risoluzione del 2008.

Infine Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia ⁸⁶ e Portogallo non hanno ancora messo in atto alcuna misura prescrittiva per i tatuaggi.

È evidente il livello di frammentazione ⁸⁷, superato in buona misura dall'entrata in vigore del Regolamento EU 2020/2081, specie per quanto attiene la tipologia di sostanze utilizzabili o vietate.

La differenza di disciplina riscontrabile in ambito europeo si ravvisa talvolta anche all'interno dello stesso stato. Venendo specificamente all'ambito regionale, infatti, in Italia alcune regioni, come Toscana ⁸⁸ e Friuli-Venezia Giulia ⁸⁹, e recentemente il Lazio ⁹⁰ e la Lombardia ⁹¹, hanno disposto in materia nell'am-

⁸⁴ Dir. n. 2001/95/CE.

⁸⁵ In Francia il Ministère de la Santé et des Sports ha emanato l'11 marzo del 2009 il provvedimento "Relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet erce-oreille", NOR: SJSP0818333A, in *Journal officiel de la République Française*, 20 marzo 2009, Texte 31.

⁸⁶ A parte le linee guida igienico sanitarie: v. National Institute of Public Health, Poland, Chief Sanitary Inspectorate, Hospital Praski, Hospital Praski and Gajda-Med Medical Center, Assessing Infection Risks Among Clients and Staff Using Tattooing Services in Poland, 2019.

⁸⁷ Esistono infatti dei requisiti aggiuntivi in alcune legislazioni nazionali, come nel caso della normativa francese che considera anche il divieto per: — sostanze sensibilizzanti di categoria 1 secondo i criteri di cui al Regolamento CLP; — sostanze identificate come possibili sensibilizzanti dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (*Scientific Committee on Consumer Safety*, SCCS), presenti nelle tinture per capelli; — sostanze CMR e sensibilizzanti specificate in una Decisione della Commissione riguardante criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili (13) sostituita dalla decisione della Commissione 2014/350/UE.

⁸⁸ L.R. n. 28/2004 del 31.05.2004.

⁸⁹ L.R. n. 7/2007 del 12.04.2007.

⁹⁰ L.R. n. 2/2021 del 03.03.2021.

bito della potestà legislativa prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Tali leggi, peraltro, ovviamente dispiegano i propri effetti solamente nell'ambito territoriale della regione che ha legiferato, creando una difformità nella disciplina dello stesso fenomeno anche all'interno dei confini nazionali.

Per quanto concerne il limite di età, è vietato eseguire il tatuaggio sui minorenni⁹², fissandosi il limite di età nell'acquisizione della generale capacità di agire, ma consentendo il tatuaggio col consenso informato e documentato dei genitori anche precedentemente, dal compimento dei 16 anni. La legislazione toscana espressamente pone un divieto per i soggetti infra quattordicenni, anche se ipoteticamente consentissero i genitori.

Stante il quadro generale, è stata pertanto particolarmente opportuna l'emanazione del Regolamento europeo 2020/2081 per una maggior tutela del consumatore, rivolto espressamente ai produttori, distributori e tatuatori, i quali dovranno adeguarsi tempestivamente al nuovo Regolamento, atteso che la responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche contenute negli inchiostri per tatuaggi, così come la relativa responsabilità penale, saranno a loro carico.

Attualmente in Italia sono abilitati ad effettuare questa pratica solo coloro che sono in possesso dell'attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione regionale (peraltro con durata estremamente variabile) e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del Ministero della Salute. Secondo l'ultimo censimento dell'Istituto Superiore di Sanità nel dicembre 2017 i saloni autorizzati nel nostro Paese erano 4103, tuttavia secondo l'Associazione Tatuatori ad oggi questa cifra è almeno raddoppiata⁹³. Una crescita esponenziale che corrisponde all'incremento di interesse mostrato per i tatuaggi, specie tra i più giovani, considerando che il 7,7% di coloro che si sono sottoposti alla pratica del tatuaggio ha un'età compresa tra i 12 e i 18 anni.

La necessità di un intervento non solo sotto il profilo della regolamentazione della tipologia di sostanze e pigmenti utilizzati, ma anche della responsabilità degli operatori, della completezza dell'informativa da fornire al cliente (da trattare in maniera equivalente a un paziente, sotto questo profilo), è evidente ancor

⁹¹ L.R. n. 13/2021 del 23.07.2021.

⁹² La Corte di Cassazione penale, sez. V, con sentenza 17/11/2005, n. 45345, ha statuito che "Costituisce fattispecie di reato di lesioni volontarie l'esecuzione di un tatuaggio permanente sul corpo di minore senza il consenso dei genitori".

⁹³ In Italia sono abilitati a effettuare tatuaggi solo coloro che sono in possesso dell'attestato di frequenza di uno specifico

corso di formazione regionale e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del ministero della Salute. Solo nel Lazio erano 1350 gli studi autorizzati prima della pandemia da Covid-19, ora qualcuno in meno, ma si rileva un notevole fenomeno di abusivismo, atteso che gli abusivi stimati sarebbero circa 30 mila sul territorio nazionale.

più qualora si guardi alle reazioni avverse riscontrate⁹⁴. Tra queste si rileva la presenza di dolore (39,3% dei casi), eczema e prurito (26,7%), allergie ai colori (17,5%), e si possono scatenare anche reazioni granulomatose (27,7%) da corpo estraneo o simil-sarcoidee⁹⁵; reazioni pseudolinfomatose e reazioni pseudoepiteliomatose. Da evidenziare altresì che le reazioni sono spesso sottovalutate, atteso che risulta che più della metà delle persone che ha avuto una reazione non ha consultato alcun medico, il 20% si è rivolto al tatuatore e soltanto il 10% ad un dermatologo e un altro 10% al medico di base⁹⁶, e ciò rivela una scarsa percezione del rischio che si corre nel sottoporsi alla pratica del tatuarsi.

Anche sotto il profilo della consapevolezza di chi richiede di essere tatuato si riscontra ancora una situazione di inadeguatezza: il consenso informato viene infatti sottoscritto da appena il 26,8% di chi si sottopone a questa pratica, che comunque comporta dei rischi atteso che, come anticipato, il 3,3% dei tatuati ha avuto una complicanza più o meno importante, percentuale che sale al 6,6% in caso predominino gli inchiostri rossi o gialli.

Va poi considerato il non marginale rischio di gravi infezioni connesse alle operazioni di tatuaggio⁹⁷.

Con l'entrata in vigore del menzionato Regolamento Europeo 2020/2081 le nuove condizioni, che comportano la limitazione all'utilizzo di oltre quattromila sostanze considerate nocive per l'organismo umano, sono entrate in vigore nei paesi UE/SEE (Unione europea e Spazio economico europeo) a partire dal 4 gennaio 2022. Viene prevista un'eccezione per il caso dei cosiddetti "Pigment Blue 15:3" e "Pigment Green 7" poiché, sebbene tali colorazioni non risultino affatto essere esenti dalle sostanze ritenute pericolose per la salute umana, sono attualmente di difficile sostituzione con sostanze innocue per l'organismo. Per

⁹⁴ O. SERUP J., CARLSEN K.H., SEPEHRI M., *Tattoo complaints and complications: diagnosis and clinical spectrum*, *Curr. Probl. Dermatol.*, 2015;48:48-6; S.M. WENZEL, I. RITTMANN, M. LANDTHALER, W. BAUMLER. *Adverse reactions after tattooing. review of the literature and comparison to results of a survey*, *Dermatology* 2013; 226(2):138-47; L. VELEZ, J. HARB, S. ANUSZEWSKI, S. WESSON, *Cutaneous Mycobacterium massiliense infection from tattooing: a common yet under-reported and persistent epidemic hazard for dermatologists*. *BMJ Case Rep* 2018;12:2018.

⁹⁵ LAUX P., TRALAU T., TENTSCHERT J., BLUME A., DAHOUK S.A., BÄUMLER W., BERNSTEIN E., BOCCA B., ALIMONTI A., COLEBROOK H., DE CUYPER C., DÄHNE L., HAURI U., HOWARD P.C., JANSSEN P., KATZ L., KLITZMAN B., KLUGER N., KRUTAK L., PLATZKE T., SCOTTLANG V., SERUP J., TEUBNER W., SCHREIVER I.,

WILKNIB E., LUCH A., *A medical - toxicological view of tattooing*, *The Lancet*, 2016, 387 (10016): 395-402, ove si evidenzia che "Oltre l'80% dei coloranti in uso sono prodotti chimici organici e più del 60% di essi sono azo-pigmenti, alcuni dei quali possono liberare ammine aromatiche riconosciute dall'Europa come cancerogene".

⁹⁶ I dati sono stati rilevati dall'ISPLAD - *International - Italian Society of Plastic - Regenerative and Oncologic Dermatology*, nel corso di uno studio di rilevazione degli eventi avversi portato avanti in ambito nazionale e internazionale.

⁹⁷ DE A. NISHIOKA, S., GYORKOS, T., JOSEPH, L., COLLET, J., & MACLEAN, J. (2002). *Tattooing and risk for transfusion-transmitted diseases: The role of the type, number and design of the tattoos, and the conditions in which they were performed*, in *Epidemiology and Infection*, 128(1), 63.

queste ragioni la Commissione Europea e gli Stati membri dell'UE hanno concordato un periodo di transizione di 24 mesi, di modo che questa specifica parte del Regolamento esplicherà i suoi effetti a partire dal 4 gennaio 2023.

Pertanto è opportuno che venga richiesto al produttore e al fornitore delle sostanze utilizzate per la pigmentazione cutanea una dichiarazione di rispondenza ai limiti di cui all'allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006, come modificato dal Reg. UE n. 2081/2020, sia al fine di tutelare i consumatori, che possono essere così informati dell'avvenuto controllo della qualità dei prodotti utilizzati e inseriti all'interno della superficie cutanea, sia anche per la tutela dei soggetti che professionalmente effettuano i tatuaggi, che potranno, in caso di conseguenze dannose sui clienti, dimostrare la mancanza della propria responsabilità, avendo utilizzato le sostanze consentite e qualificate come "sicure" dalla normativa europea.

In proposito, l'entrata in vigore del Regolamento ha reso obbligatorio informare l'utente sui pigmenti utilizzati, oltre alla formulazione delle etichette⁹⁸ dei pigmenti nella lingua di ciascun paese al fine di rendere le informazioni perfettamente comprensibili; pertanto in Italia dovranno essere redatte in lingua italiana, contenere la dicitura 'Miscela per tatuaggi o trucco permanente' e recare un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto. Questo viene richiesto al fine di garantire l'identificabilità del lotto eventualmente avariato o contaminato, o che comunque comporti un significativo numero di eventi avversi, e consentirne così il ritiro dal commercio e la valutazione di responsabilità.

La normativa prescrive altresì che il tatuatore condividerà col produttore e con il distributore le responsabilità, anche di carattere penale, qualora utilizzi pigmenti vietati o non approvati dagli standard, invero piuttosto rigidi, dell'Unione Europea. Detta rigidità, peraltro, si presenta opportuna, stante la modalità di impiego dei pigmenti, che tramite una lesione cutanea vengono inseriti all'interno del corpo e sono suscettibili non soltanto di creare reazioni allergiche o di intolleranze locali, ma anche effetti significativamente più gravi che possono interessare il corpo in generale, producendo effetti cancerogeni, mutageni e tossici. Alcune sostanze tipicamente allergizzanti, come ad esempio il nichel

⁹⁸ L'obbligo di etichettatura era peraltro già desumibile in via generale dalla disciplina sulla etichettatura dei prodotti, laddove i coloranti per tatuaggi e trucco permanente possono essere qualificati come sostanze e prodotti pericolosi. Sul tema specifico degli inchiostri per tatuaggi v. S. D'ILIO, M. ALESSANDRELLI, *Comunicazione del pericolo nel regolamento CLP e inchiostri per*

tatuaggi, in R. DRAISCI, S. D'ILIO, R.M. FIDENTE, S. DEODATI, M. FERRARI, S. GUDERZO (a cura di), *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*, Rapporti ISTISAN 19/2, 2019, p. 13, disponibile online https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_2_web.pdf/adead4a9-03f3-b7c5-885e-4d4df710ef94?t=1581095837009.

e il cromo, potranno essere contenute nei pigmenti per tatuaggi solo in percentuali minime stabilite dalla Ue, ma anche moltissime altre sostanze saranno bandite dall'uso per effettuare i tatuaggi.

Come anticipato, alcune Regioni hanno provveduto a dettare una regolamentazione in tema di requisiti igienico sanitari che devono essere posseduti dagli esercenti tale tipo di attività. La Regione Lazio, per esempio, detta una disciplina articolata nel Regolamento recante la disciplina di attuazione della citata Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di *piercing* e delle pratiche correlate), individuando i requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature per l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing*, le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento, nonché le modalità di espressione del consenso informato di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2012⁹⁹.

In Italia è stato approntato un sistema di sorveglianza e vigilanza per verificare che i centri in cui si eseguono tatuaggi e *piercing* assicurino il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e la conformità con le normative e le linee guida ministeriali. Tale sistema prevede che i controlli vengano eseguiti a livello locale dalle Asl territorialmente competenti e dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (Arpa), che eseguono in particolare i controlli analitici sugli inchiostri, mentre a livello nazionale i controlli vengono effettuati da parte dei Carabinieri Nas (Nucleo antisofisticazioni) e Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera). Sempre a livello nazionale l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) coordina la rete dei laboratori ed è anche coinvolto nelle analisi di conferma dei dati analitici.

Anche a livello europeo esiste un importante strumento che viene utilizzato in questo ambito, ovvero il sistema d'informazione rapida "Rapex". Si tratta di un sistema di allarme rapido istituito dall'Unione Europea per i prodotti che presentano potenzialmente gravi rischi. In questi casi, ciascuno Stato membro informa immediatamente la Commissione sui provvedimenti adottati tramite il sistema Rapex mediante una notifica pubblicata sulle pagine del sito web dell'Unione Europea a ciò specificamente dedicate, affinché sia garantito lo scambio rapido tra gli Stati membri di informazioni che individuino il prodotto e descrivano i rischi che comporta¹⁰⁰. Per far fronte all'eventualità che si

⁹⁹ Si veda il Regolamento riportato in Appendice, che si applica alle pratiche di tatuaggi e di *piercing*, fatta eccezione per i *piercing* sul lobo delle orecchie di persone di età superiore ai 14 anni, dal quale si evince il livello di dettaglio degli adempimenti ri-

chiesti per garantire la sicurezza dei consumatori. Il tutto è però, come evidenziato in precedenza, spesso vanificato dalle pratiche abusive e dal proliferare di centri non autorizzati.

¹⁰⁰ Il sistema RAPEX (*Rapid Alert sy-*

verificati tale evenienza sono altresì previsti provvedimenti restrittivi, tra cui anche il ritiro dal mercato di tali prodotti.

In Italia, il Ministero della Salute, nel caso in cui le analisi determinino la presenza di sostanze chimiche nei prodotti per tatuaggio che comportano gravi rischi per la salute, provvede contestualmente a emanare e pubblicare un “Allarme consumatori” pubblicato sul sito web istituzionale, ivi inserendo tutte le informazioni sul prodotto e sui rischi che comporta, nonché sui provvedimenti adottati.

11. CONCLUSIONI.

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di rappresentare alcune delle diverse sfaccettature in cui si scompone un fenomeno sociale di grande rilevanza contemporanea, qual è il tatuaggio, e come esse possono essere declinate sotto il profilo giuridico. Volutamente è stata scelta un approccio problematico, giacché sarebbe un atto non commendevole cercare di collocare su un letto di Procuste scelte individuali che hanno profondissime radici antropologiche ed etnologiche. È chiaro però che nelle società occidentali, democratiche, economicamente sviluppate, il diritto viene visto al tempo stesso come scudo delle libertà e strumento di protezione dei singoli e della comunità. Si crea dunque una tensione che l'Autore citato in apertura magistralmente esprime con parole che si attagliano perfettamente ai tatuaggi: *“Di contro all'immagine dell'individuo vista dall'esterno, c'è l'immagine che l'individuo vede dal proprio interno e decide di esporre — se è in grado di farlo — in modo libero e consapevole. La storia politica, la storia letteraria e teatrale, ci raccontano del sé, del suo doppio, delle identità falsificate, delle identità costruite, delle identità scambiate: tutte ipotesi avversate dal diritto, che intende far coincidere l'identità reale con l'identità imposta”*¹⁰¹.

stem for dangerous non food products) facilita la comunicazione tra i 31 Paesi (28 Stati Membri UE, più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e la Commissione EU sui prodotti che presentano gravi rischi per la sa-

lute e la sicurezza dei consumatori e sulle misure di emergenza adottate dalle autorità nazionali o dai produttori stessi.

¹⁰¹ G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, cit., p. 24.

APPENDICE NORMATIVA

A) Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE¹, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

(2) Nell'Unione europea il numero di persone che portano tatuaggi o trucco permanente è in continuo aumento, in particolare tra la popolazione giovanile. Le procedure utilizzate per i tatuaggi e il trucco permanente (di seguito indicati collettivamente come « tatuaggi »), sia che prevedano l'impiego di aghi o l'applicazione di altre tecniche come il microblading, causano inevitabilmente una lesione della barriera cutanea, con il risultato che gli inchiostri o le altre miscele utilizzate per i tatuaggi sono assorbite dall'organismo. Le miscele utilizzate per i tatuaggi in genere si compongono di coloranti e altre sostanze quali solventi, stabilizzanti, agenti umettanti, regolatori del pH, emollienti, conservanti e addensanti. Le miscele sono introdotte nella pelle umana, nei globi oculari o nelle membrane mucose. Nella maggior parte dei casi i coloranti rimangono nei pressi dell'area in cui è stata somministrata la miscela, facendo sì che il tatuaggio o trucco permanente rimanga visibile. Gli ingredienti solubili contenuti nella miscela si distribuiscono tuttavia nell'intero organismo nel giro di qualche ora o di qualche giorno. Di conseguenza la pelle e gli altri organi sono esposti agli effetti di tali sostanze solubili per un lungo periodo. Alcune di dette sostanze presentano proprietà pericolose, che pongono un potenziale rischio per la salute umana. Oltre a ciò, anche il metabolismo dei coloranti nella pelle, la decomposizione dovuta all'esposizione all'irraggiamento solare e l'irradiazione laser possono causare il rilascio di sostanze chimiche pericolose dall'area del corpo in cui è localizzato il tatuaggio o il trucco permanente².

(3) Le miscele immesse sul mercato destinate alle pratiche di tatuaggio sono prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del

¹ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

² JRC Science for Policy report - Safety of tattoos and permanent make-up: Final report, 2016 [Relazione scientifica e strategica del Centro comune di ricerca - Sicu-

rezza di tatuaggi e trucco permanente: relazione finale 2016] <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report>.

Parlamento europeo e del Consiglio³. A norma della direttiva 2001/95/CE, ai produttori è consentito immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Gli Stati membri applicano tale obbligo adottando provvedimenti riguardanti i prodotti pericolosi presenti sul mercato e dandone notifica alla Commissione tramite il sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX). Negli ultimi anni le notifiche RAPEX concernenti sostanze chimiche contenute nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio sono aumentate⁴.

(4) Nel 2003 il Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione ResAP (2003)2⁵ sulla sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. Nel 2008 tale risoluzione è stata sostituita dalla risoluzione ResAP (2008)1⁶. Nella risoluzione del 2008 veniva raccomandata una serie di disposizioni relative alle pratiche di tatuaggio e alla composizione chimica delle miscele per tatuaggi finalizzate a garantire che queste non siano nocive per la salute e la sicurezza del pubblico.

(5) Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, sette Stati membri hanno introdotto una normativa nazionale che disciplina la composizione chimica delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio⁷.

(6) Il 12 marzo 2015 la Commissione ha chiesto all'agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito l'« Agenzia »), in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di predisporre un fascicolo al fine di valutare i rischi per la salute umana di talune sostanze chimiche contenute nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio e la necessità di un'azione a livello dell'Unione al di là delle misure nazionali già in vigore in alcuni Stati membri e delle misure basate sugli obblighi generali di sicurezza stabiliti nella direttiva 2001/95/CE. Il fascicolo predisposto dall'Agenzia in risposta alla richiesta della Commissione è indicato, nel presente regolamento, come « fascicolo a norma dell'allegato XV ».

(7) L'Agenzia ha predisposto il fascicolo a norma dell'allegato XV in cooperazione con l'Italia, la Danimarca e la Norvegia (l'Agenzia, l'Italia, la Danimarca e la Norvegia sono indicate collettivamente come « i soggetti autori del fascicolo ») e con il sostegno dell'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi e dell'Istituto federale tedesco per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il 6 ottobre 2017 i soggetti autori del fascicolo hanno presentato il fascicolo a norma dell'allegato XV⁸. Nel dossier è stato dimostrato che i rischi per la salute umana dovuti all'esposizione a talune so-

³ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

⁴ https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm

⁵ *Council of Europe Resolution ResAP (2003)2 on tattoos and permanent make-up, adopted by the Committee of Ministers on 19 June 2003 at the 844th meeting of the Ministers' Deputies* [Consiglio d'Europa - Risoluzione ResAP (2003)2 sui tatuaggi e il trucco permanente, adottata dal Comitato dei ministri il 19 giugno 2003 in occasione della 844ª riunione dei delegati dei ministri] - http://www.ctl-tattoo.net/Documents/PDF/eu_resap_2003_2.pdf

⁶ *Council of Europe Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent*

make-up (superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up), adopted by the Committee of Ministers on 20 February 2008 at the 1018th meeting of the Ministers' Deputies Consiglio d'Europa, Risoluzione ResAP (2008)1 sui requisiti e i criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente (che sostituisce la risoluzione ResAP (2003)2 sui tatuaggi e il trucco permanente), adottata dal Comitato dei ministri il 20 febbraio 2008 in occasione della 1018ª riunione dei delegati dei ministri] - <https://rm.coe.int/16805d3dc4>

⁷ Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Svezia.

⁸ *Annex XV restriction report - proposal for a restriction: substances in tattoo inks and permanent make up - October 2017 - ECHA with Denmark, Italy and Norway* [Relazione sulla restrizione a norma dell'allegato XV - Proposta di restrizione: sostanze contenute negli inchiostri per ta-

stanze chimiche pericolose contenute nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio non sono controllati in modo adeguato e devono essere affrontati a livello dell'Unione al fine di ottenere un elevato livello armonizzato di protezione della salute umana e di libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

(8) Nel fascicolo a norma dell'allegato XV veniva proposta una restrizione mirata a proibire sia l'immissione sul mercato, sia l'uso delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio contenenti sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ nelle classi di pericolo di cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2, sensibilizzazione cutanea di categoria 1, 1 A o 1B, corrosione cutanea di categoria 1, 1 A, 1B, 1C, irritazione cutanea di categoria 2, lesioni oculari gravi di categoria 1 o irritazione oculare di categoria 2. Nel fascicolo a norma dell'allegato XV veniva inoltre proposta l'inclusione di talune sostanze elencate nell'allegato II o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ a condizioni specifiche e delle sostanze elencate nella tabella 1 della risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP (2008)1 giustificandola con il fatto che tali sostanze possono decomporsi oppure contenere ammine aromatiche classificate come cancerogene o mutagene. Nel fascicolo a norma dell'allegato XV si proponeva di escludere dalla restrizione le sostanze classificate nelle classi di pericolo di cancerogenicità o mutagenicità di categoria 1 A, 1B o 2 a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione e non per altre vie, come per esempio per via cutanea o per via orale.

(9) Nel fascicolo a norma dell'allegato XV veniva inoltre proposta una serie di prescrizioni in materia di etichettatura, alcune delle quali modificate in seguito al parere del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'Agenzia (nel seguito « il forum ») nel corso del processo di elaborazione del parere. Tra le prescrizioni in materia di etichettatura proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV, una prescrizione prevedeva una dichiarazione attestante la destinazione della miscela a pratiche di tatuaggio, una prevedeva l'indicazione di un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto specifico e una prescrizione prevedeva che fossero elencati tutti gli ingredienti classificati come pericolosi per la salute umana nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ma non interessati dalla restrizione proposta e tutti gli ingredienti interessati dalla restrizione proposta ma utilizzati nella miscela in misura inferiore al limite di concentrazione imposto da detta restrizione. Veniva inoltre ritenuta necessaria un'ulteriore prescrizione in materia di etichettatura che prevedeva l'indicazione della presenza di nichel e cromo (VI), in quanto queste particolari sostanze possono indurre nuovi casi di sensibilizzazione cutanea e provocare reazioni allergiche nelle persone sensibilizzate. Le prescrizioni in materia di etichettatura sono state proposte con l'intento di fornire ai consumatori e ai tatuatori ulteriori informazioni, al fine di agevolare l'attuazione della restrizione e di garantire, in caso di effetti nocivi per la salute, il corretto svolgimento delle indagini del caso.

tuaggi e trucco permanente - Ottobre 2017 - ECHA in collaborazione con la Danimarca, l'Italia e la Norvegia] - <https://echa.europa.eu/documents/10162/6f739150-39db-7e2c-d07d-caf8fb81d153>.

⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle so-

stanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(10) Nel fascicolo a norma dell'allegato XV sono indicate due opzioni di restrizione (RO1 e RO2), ciascuna delle quali recante limiti di concentrazione diversi per le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione. Nella RO1 erano previsti limiti di concentrazione inferiori rispetto alla RO2. Le due opzioni prevedevano inoltre approcci alternativi per il trattamento dei futuri aggiornamenti degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 1223/2009. Nella RO1 si suggeriva di applicare la restrizione non solo alle sostanze già incluse negli elenchi di tali allegati (con le condizioni previste), ma anche a quelle che vi saranno incluse in futuro. In altri termini, la restrizione si applicherebbe automaticamente a tali sostanze, senza che si renda necessario avviare un'ulteriore procedura di restrizione o modificare nuovamente l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo approccio è detto « dinamico ». Nella RO2 si suggeriva di applicare la restrizione solo alle sostanze già elencate in detti allegati (con le condizioni previste). Questo approccio è detto « statico ». Per entrambe le opzioni RO1 e RO2 si proponeva una restrizione « dinamica » per le sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò era giustificato dalla necessità di garantire un livello sufficiente di protezione dai rischi per la salute umana derivanti dalla presenza, nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio, di sostanze classificate nelle pertinenti categorie di tale regolamento.

(11) In data 20 novembre 2018 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato un parere nel quale concludeva che la restrizione proposta, con alcune modifiche proposte dallo stesso RAC, costituiva la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati derivanti dalle varie sostanze in questione in termini di efficacia nella riduzione dei rischi, praticabilità e monitorabilità.

(12) Il RAC ha ritenuto che nel fascicolo a norma dell'allegato XV fossero incluse tutte le pertinenti classi di pericolo per la salute e ha approvato la valutazione dei pericoli per le sostanze e il gruppo di sostanze. Oltre alle opzioni di restrizione proposte RO1 e RO2, il RAC ha suggerito una versione modificata dei limiti di concentrazione della RO1. Il RAC ha ritenuto necessarie tali modifiche in quanto i limiti di concentrazione indicati per alcune sostanze nella RO1 e nella RO2 non offrivano una protezione sufficiente. Per altre sostanze è stato possibile proporre limiti di concentrazione ritenuti dal RAC più praticabili, allo stesso tempo riducendo al minimo il rischio per la salute umana.

(13) Il RAC non ha approvato la proposta di escludere due ammine aromatiche primarie elencate nella tabella 1 della ResAP (2008)¹ dall'ambito di applicazione della restrizione proposta, vale a dire la 6-ammino-2-etossinaftalina (n. CAS 293733-21-8) e la 2,4-xilidina (n. CE 202-440-0; n. CAS 95-68-1).

(14) Il RAC ha tuttavia approvato la proposta dei soggetti autori del fascicolo di escludere le sostanze cancerogene e mutagene di categoria 1 A, 1B o 2 che presentano questo pericolo a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione. Il RAC ha ritenuto che le sostanze che presentano un tale pericolo a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione non fossero pertinenti in caso di esposizione intradermica alle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio. Il RAC ha inoltre sostenuto la modifica proposta dai soggetti autori del fascicolo in risposta al parere formulato dal forum nel corso del processo decisionale. Il forum ha proposto l'esonazione delle sostanze che si trovano allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione standard, poiché il loro stato fisico non ne rende presumibile la presenza nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio. L'unica eccezione sarebbe rappresentata dalla formaldeide, poiché dalla consultazione pubblica è risultato che questa sostanza può essere rinvenuta allo stato disciolto negli inchiostri per tatuaggi. Il RAC ha inoltre convenuto che i rischi dei tatuatori di esposizione alle miscele da loro somministrate nell'ambito delle pratiche di

tatuaggio non rientrano nell'ambito di applicazione del fascicolo a norma dell'allegato XV.

(15) Il RAC non ha sostenuto la proposta dei soggetti autori del fascicolo di escludere 21 coloranti dall'ambito di applicazione della restrizione (19 pigmenti non ftalocianici e 2 pigmenti ftalocianici). Questi coloranti sono vietati dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'uso nelle tinture per capelli. Tuttavia il colorante blu di ftalocianina (Pigment Blue 15:3) è ammesso dall'allegato IV del medesimo regolamento per l'uso in altri prodotti cosmetici, mentre il colorante verde di ftalocianina (Pigment Green 7) è ammesso per l'uso in altri prodotti cosmetici diversi dai prodotti per gli occhi. Il RAC ha ritenuto che per la maggior parte di questi coloranti non è possibile escludere il rischio oncologico e possibili pericoli di tipo diverso dalla cancerogenicità, principalmente a causa della mancanza di informazioni adeguate in merito alle loro proprietà pericolose e ai rischi per la salute umana. Il RAC ha inoltre osservato che nel corso della consultazione pubblica i portatori di interessi hanno sottolineato che solo due di questi coloranti, ovvero i due coloranti di ftalocianina Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, sono essenziali per i tatuaggi in quanto non esistono alternative più sicure e tecnicamente adeguate.

(16) Il RAC ha appoggiato il collegamento dinamico con i regolamenti (CE) n. 1223/2009 e (CE) n. 1272/2008, poiché un collegamento di questo tipo garantisce una maggiore protezione della salute umana.

(17) Per quanto riguarda la data in cui la nuova restrizione dovrebbe iniziare ad applicarsi, il RAC ha convenuto con i soggetti autori del fascicolo che un periodo di transizione di 12 mesi concederebbe agli attori della catena di approvvigionamento un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(18) In data 15 marzo 2019 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato un parere nel quale indicava che la restrizione proposta, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituiva la misura più appropriata a livello dell'Unione, in termini di costi e benefici socioeconomici, per affrontare i rischi individuati. Il SEAC è giunto a tale conclusione sulla base dei migliori dati disponibili, tenendo conto che i notevoli benefici per la società, in termini di effetti negativi sulla pelle e altre conseguenze per la salute che sarebbe possibile evitare in questo modo, erano probabilmente superiori ai costi di conformità per l'industria. Il SEAC ha inoltre concluso che la restrizione non avrebbe un impatto economico negativo importante sulle catene di approvvigionamento interessate, che gli aumenti di prezzo per i consumatori da essa prodotti sarebbero contenuti e che la restrizione ridurrebbe al minimo i rischi di deprecabili sostituzioni.

(19) Il SEAC ha approvato le conclusioni del fascicolo a norma dell'allegato XV e ha convenuto con il RAC che un periodo di transizione di 12 mesi parrebbe ragionevole e sufficiente a consentire alle parti coinvolte nella catena di approvvigionamento di adeguarsi alla restrizione.

(20) Il SEAC ha inoltre appoggiato la creazione di un collegamento dinamico con il regolamento (CE) n. 1272/2008 che terrebbe conto di future modifiche della classificazione delle sostanze elencate nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, in quanto produrrebbe più rapidamente benefici per la salute umana. Per quanto riguarda le future modifiche dell'allegato II o dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, il SEAC ha espresso una leggera preferenza per un collegamento statico. Secondo il parere del SEAC, sebbene possa comportare un ritardo nel conseguire i benefici per la salute derivanti dalla restrizione, un collegamento statico consentirebbe un adeguato controllo scientifico dei limiti di concentrazione appropriati per l'uso specifico delle sostanze nella pratica del tatuaggio e una corretta valutazione delle alternative disponibili.

(21) Il SEAC ha convenuto con il RAC sull'opportunità di applicare la restrizione ai 19 coloranti vietati nei prodotti cosmetici in quanto, stando alle informa-

zioni disponibili, alcuni di essi non sono attualmente usati nelle pratiche di tatuaggio e vi sono alternative disponibili. Per quanto riguarda tuttavia i coloranti Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, secondo i commenti raccolti nell'ambito della consultazione pubblica non esistono alternative più sicure e tecnicamente adeguate per questo spettro di colori. Nei commenti è stato indicato che il colorante Pigment Green 7 era stato in gran parte sostituito dal colorante bromurato Pigment Green 36, sebbene il RAC ritenga che quest'ultimo colorante non rappresenti un'alternativa meno pericolosa. Il SEAC ha pertanto raccomandato per entrambi i pigmenti una deroga temporanea di 36 mesi, tenendo conto del tempo necessario ai fabbricanti per riformulare le miscele. Il SEAC ha inoltre appoggiato l'esenzione delle sostanze che si trovano allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione standard, in linea con le conclusioni del RAC secondo cui non è presumibile che queste sostanze si trovino disciolte nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. In base alle informazioni raccolte nell'ambito della consultazione pubblica, il SEAC ha inoltre appoggiato l'esclusione della formaldeide da tale esenzione.

(22) Il SEAC ha appoggiato l'inclusione delle prescrizioni in materia di etichettatura e ne ha raccomandato l'allineamento con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 per evitare la duplicazione delle informazioni.

(23) Il forum è stato consultato in merito alla restrizione proposta a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(24) In data 11 giugno 2019 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC¹¹ alla Commissione.

(25) Tenuto conto del fascicolo a norma dell'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana derivante dalla presenza di talune sostanze nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio oltre determinati limiti di concentrazione. La Commissione ritiene inoltre che tale rischio vada affrontato a livello dell'Unione.

(26) La Commissione conviene con il RAC e il SEAC che, oltre una determinata soglia pratica di concentrazione, numerose sostanze pericolose identificate ai fini del regolamento (CE) n. 1272/2008, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e della risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP (2008)1 non dovrebbero essere utilizzate nella pratica del tatuaggio. La restrizione dovrebbe inoltre vietare l'immissione sul mercato di miscele destinate alle pratiche di tatuaggio contenenti una qualsiasi di tali sostanze in concentrazione superiore alla soglia pratica indicata. A titolo di prescrizione accessoria, i fornitori che immettono sul mercato miscele destinate alle pratiche di tatuaggio che rispettano i parametri consentiti dalla restrizione dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sufficienti a incoraggiare un uso in sicurezza delle loro miscele.

(27) La Commissione conviene con il RAC e il SEAC sul fatto che la restrizione non dovrebbe applicarsi alle sostanze cancerogene e mutagene oggetto di classificazione armonizzata a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione. La medesima analisi si applica alle sostanze tossiche per la riproduzione, sebbene attualmente nessuna sostanza ricada in questa categoria per effetto di un'esposizione esclusivamente per inalazione. Anche le sostanze tossiche per la riproduzione oggetto di classificazione armonizzata a causa di effetti a seguito di

¹¹ Versione compilata del parere del RAC (adottato il 20 novembre 2018) e del parere del SEAC (adottato il 15 marzo 2019)

predisposta dal segretariato dell'ECHA <https://echa.europa.eu/documents/10162/dc3d6ea4-df3f-f53d-eff0-540ff3a5b1a0>.

esposizione esclusivamente per inalazione dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della restrizione.

(28) La Commissione conviene con il RAC e il SEAC sul fatto che la restrizione non dovrebbe applicarsi alle sostanze gassose diverse dalla formaldeide, poiché non è presumibile la loro presenza in tale stato nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio.

(29) La restrizione dovrebbe riguardare non solo sostanze già classificate nelle rispettive classi di pericolo nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche sostanze che saranno classificate in tali classi di pericolo in futuro, a seguito di una modifica di tale parte con la quale si aggiunge o modifica la classificazione di una sostanza. La classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 si basa su un'attenta valutazione delle proprietà pericolose delle sostanze. Anche il modo in cui le miscele vengono somministrate nelle pratiche di tatuaggio, ovvero introducendole in una parte del corpo, fornisce indicazioni sufficienti per quanto riguarda l'esposizione a tali sostanze. In sintesi, sia i potenziali pericoli presentati dalle sostanze, sia il modo in cui le persone vi si espongono inducono a concludere che tali sostanze presentano un livello generale di rischio per la salute umana che è inaccettabile e deve essere affrontato tramite la presente restrizione in conformità alle prescrizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(30) Per tutte le sostanze che rientreranno in futuro nei termini della restrizione a seguito di una successiva modifica dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la restrizione dovrebbe iniziare ad applicarsi a tali sostanze alla data in cui inizia ad applicarsi la classificazione di detta parte. Ciò avviene in genere 18 mesi dopo che la sostanza è stata inclusa nell'allegato VI di tale regolamento. Il periodo di 18 mesi accorda ai responsabili della formulazione tempo sufficiente per trovare alternative più sicure, in particolare nei casi che potrebbero altrimenti condurre a deprecabili sostituzioni. Non è necessario affrontare la questione della disponibilità di alternative per le sostanze che saranno classificate in futuro, poiché la necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana prevale sulle considerazioni relative alla fattibilità tecnica ed economica di alternative per quanto riguarda le sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi.

(31) Allo stesso modo, la restrizione dovrebbe riguardare non solo le sostanze già elencate con le rispettive condizioni nell'allegato II o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, ma anche le sostanze che saranno inserite nell'elenco con una qualsiasi di tali condizioni in futuro a seguito di una modifica di tali allegati con la quale viene aggiunta all'elenco una sostanza o ne viene modificata la classificazione. Se solleva sufficiente preoccupazione in termini di sicurezza da determinare una sua limitazione nei prodotti cosmetici applicati alla pelle, una sostanza deve sollevare almeno lo stesso livello di preoccupazione se presente nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio introdotte nel corpo umano attraverso la pelle. Non è necessario affrontare la questione della disponibilità di alternative per le sostanze che rientreranno nell'ambito di applicazione della restrizione in futuro, poiché la necessità di proteggere la salute umana prevale sulle considerazioni relative alla fattibilità tecnica ed economica di alternative.

(32) Tuttavia, per quanto riguarda le sostanze che rientreranno nei termini della restrizione a seguito di una futura modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe essere concesso un periodo di tempo supplementare una volta entrata in vigore la modifica in questione, in modo da accordare ai responsabili della formulazione tempo sufficiente per adeguarsi alle conseguenze del fatto che la sostanza rientra nei termini della restrizione o per trovare un'alternativa più sicura a tale sostanza. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione richiesta prima che una sostanza possa essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato II o all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 non consente un esame specifico della stessa in termini di effetti

nelle miscele immesse sul mercato destinate alle pratiche di tatuaggio. Tale periodo supplementare dovrebbe essere fissato a 18 mesi dall'entrata in vigore della rispettiva modifica dell'allegato II o dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009,

(33) Il RAC ha raccomandato un limite di concentrazione ridotto pari allo 0,01% per le sostanze classificate nelle classi di pericolo di irritazione oculare o cutanea, corrosione cutanea o lesioni oculari gravi giustificandolo con il fatto che il limite di 0,1 % proposto dai soggetti autori del fascicolo non forniva sufficiente protezione nel caso di una miscela somministrata per via intradermica. Nell'ambito della consultazione del SEAC è stato sottolineato che, per alcune sostanze acide e basiche utilizzate come regolatori del pH nelle miscele per tatuaggi, una concentrazione pari o inferiore allo 0,01% potrebbe non essere sufficiente a raggiungere lo scopo di regolare il pH della miscela. Le sostanze acide e basiche possiedono caratteristiche irritanti o corrosive a causa dei valori estremi del loro pH. Tuttavia, il potere irritante o la corrosività di una miscela contenente tali sostanze acide e basiche dipenderà principalmente dal pH complessivo della miscela stessa piuttosto che dal pH e dal livello di concentrazione delle singole sostanze in essa contenute. In base a questi fattori è appropriato stabilire un limite di concentrazione pari allo 0,1% per le sostanze irritanti o corrosive usate come regolatori del pH.

(34) Attualmente le prescrizioni in materia di etichettatura delle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio non sono armonizzate a livello di Unione. Dati i rischi intrinseci per la salute delle sostanze contenute nelle miscele per tatuaggi e il crescente numero di persone che scelgono di farsi applicare tatuaggi e trucco permanente, l'armonizzazione delle indicazioni scritte sugli imballaggi è necessaria per garantire la corretta applicazione della restrizione e quindi per instaurare fiducia in un mercato unionale di prodotti sicuri per le pratiche di tatuaggio, per permettere il monitoraggio e l'applicazione essenziali da parte delle autorità e per affrontare e impedire la frammentazione del mercato interno.

(35) La Commissione ritiene che, al fine di garantire la corretta attuazione della restrizione e permettere la tracciabilità diretta in caso di effetti avversi sulla salute, le miscele immesse sul mercato dell'Unione e destinate alle pratiche di tatuaggio dovrebbero recare l'elenco delle sostanze aggiunte nel corso del processo di formulazione e presenti in tali miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. Allo stesso scopo, i tatuatori dovrebbero fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso. L'obbligo di recare l'elenco completo degli ingredienti ha lo scopo di evitare un possibile mosaico di norme nazionali, realizzare economie di scala per i responsabili della formulazione e sfruttare appieno i vantaggi dell'armonizzazione del mercato. Un tale elenco completo è inoltre necessario per garantire che la restrizione di un lungo elenco di sostanze sia applicabile in termini pratici, monitorabile ed efficace in tutta l'Unione. La nomenclatura comune proposta consentirà di individuare le sostanze utilizzando una denominazione unica in tutti gli Stati membri. In questo modo il consumatore potrà riconoscere le sostanze che gli è stato consigliato di evitare (per esempio a causa di allergie).

(36) A integrazione dell'elenco completo degli ingredienti e di eventuali prescrizioni in materia di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione conviene con il RAC e il SEAC per quanto riguarda le altre informazioni che dovrebbero essere indicate sull'imballaggio o nelle istruzioni d'uso delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio, in particolare il numero unico di identificazione del lotto, la presenza di nichel e cromo (VI) e le ulteriori informazioni sulla sicurezza. La Commissione ritiene inoltre che la presenza di sostanze usate come regolatore del pH dovrebbe essere indicata in modo specifico.

(37) Al fine di agevolare il rispetto di tale restrizione da parte dei tatuatori,

dovrebbero essere utilizzate nella pratica dei tatuaggi solo le miscele contrassegnate con la dicitura « Miscela per tatuaggi o trucco permanente ».

(38) Tenuto conto del fascicolo a norma dell'allegato XV, dei pareri del RAC e del SEAC, dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative, la Commissione conclude che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, con le modifiche descritte, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare il rischio individuato per la salute umana senza imporre un onere significativo ai fornitori, ai tatuatori o ai consumatori.

(39) È opportuno concedere ai portatori di interessi un periodo di tempo sufficiente per adottare misure appropriate per conformarsi alla nuova restrizione. La Commissione ritiene che un periodo di 12 mesi sia sufficiente per consentire ai laboratori di definire i metodi di analisi sviluppati o in corso di elaborazione da parte degli Stati membri e di altri portatori di interessi per verificare il rispetto della restrizione e acquisire l'esperienza necessaria per applicare tali metodi.

(40) La Commissione appoggia la raccomandazione del SEAC di concedere un periodo più lungo per i coloranti Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, dati la mancanza di alternative più sicure e tecnicamente adeguate e il tempo necessario ai fabbricanti per riformulare le miscele. La Commissione ritiene che 24 mesi siano sufficienti per individuare alternative più sicure e togliere dal mercato le miscele commercializzate per le pratiche di tatuaggio contenenti questi pigmenti.

(41) Le miscele commercializzate per le pratiche di tatuaggio sono somministrate per una serie di motivi, tra cui motivi estetici e medici. Tali miscele possono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². La restrizione stabilita dal presente regolamento non si applica alle miscele immesse sul mercato o utilizzate esclusivamente per uso medico ai sensi del regolamento (UE) 2017/745. Al fine di garantire un approccio normativo coerente tra i regolamenti (UE) 2017/745 e (CE) n. 1907/2006 e un elevato livello di protezione della salute umana, se le miscele sono immesse sul mercato o utilizzate sia per uso medico, sia per uso non medico, gli obblighi specifici e le prescrizioni stabilite da entrambi i regolamenti dovrebbero applicarsi cumulativamente.

(42) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(omesso l'allegato)

¹² Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regola-

mento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

B) Legge Regionale Lazio n. 2 del 3 marzo 2021 recante “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e *piercing*”

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

Art. 2 (Percorsi formativi)

Art. 3 (Divieti)

Art. 4 (Esercizio dell'attività)

Art. 4-bis (Operatori di tatuaggio e *piercing* di altri Stati)

Art. 5 (Manifestazioni pubbliche)

Art. 6 (Vigilanza e controllo)

Art. 7 (Sanzioni)

Art. 8 (Campagne informative)

Art. 9 (Disposizioni di attuazione. Contributi per tatuaggi a fini correttivi)

Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 11 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 12 (Disposizioni finanziarie)

Art. 13 (Entrata in vigore)

Art. 1. (Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività nonché assicurare adeguati *standard* tecnico professionali, disciplina le attività di tatuaggio e *piercing*.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tatuaggio, una delle seguenti tipologie:

1) tatuaggio artistico: il risultato di metodiche e tecniche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo, al fine di ottenere disegni e figure indelebili e permanenti;

2) dermopigmentazione o trucco permanente: tecnica di tatuaggio eseguita mediante aghi o dermografo, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti del viso o l'immagine estetica in generale;

3) tatuaggio con finalità medica: tecnica di tatuaggio effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l'introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici;

b) *piercing*: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.

Art. 2. (Percorsi formativi)

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing* presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al presente articolo.

2. Per accedere ai percorsi formativi sono richiesti:

a) il compimento del diciottesimo anno di età ovvero età inferiore, purché in possesso di qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere all'istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul

sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche;

b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

3. I percorsi formativi prevedono:

a) un corso teorico-pratico di almeno ottocento ore per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui duecento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;

b) un corso teorico-pratico di almeno trecento ore per l'esercizio dell'attività di *piercing*, di cui cento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.

4. I corsi di cui al comma 3 sono effettuati da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.

5. I percorsi formativi sono finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico professionali, comprese quelle in materia igienico-sanitaria e di prevenzione, con particolare riferimento ai diversi rischi per la salute e per l'apparato cutaneo.

6. Sono esclusi dall'obbligo di frequentare i percorsi formativi di cui al comma 3 coloro che abbiano frequentato e superato un corso di formazione regionale di almeno novanta ore istituito ai sensi della normativa vigente in materia ovvero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, certifichino di aver esercitato l'attività di tatuaggio o *piercing* in modo continuativo per almeno cinque anni, nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5.

7. Gli operatori che esercitano le attività di tatuaggio e *piercing*, compresi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, sono tenuti a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento, con particolare riferimento a quelli relativi all'area igienico-sanitaria nonché ai diversi rischi per la salute e per l'apparato cutaneo, organizzati anche dalle associazioni di settore.

8. Il pagamento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento di cui al comma 7, è a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.

9. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 disciplina le materie di insegnamento teorico-pratico, prevedendo un incremento delle conoscenze igienico-sanitarie per prevenire l'insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, nonché la composizione delle commissioni di esame e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

Art. 3. (Divieti)

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* in assenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 2 e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

2. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio, ad eccezione delle manifestazioni di cui all'articolo 5.

3. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* ai minori di anni quattordici, ad esclusione del *piercing* al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.

4. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.

5. È vietato l'impiego di anestetici, anche locali, da parte dei soggetti che esercitano l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2) e lettera b).

6. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

7. È vietato procedere all'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.

8. È vietato praticare tatuaggi e *piercing* sugli animali.

9. È vietato l'utilizzo di pigmenti e monili non conformi alla normativa vigente.

10. Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa statale, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.

11. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 sono definite le modalità per il consenso informato previsto ai commi 3 e 4, nonché eventuali ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing*.

12. I clienti devono essere informati, per iscritto e in modo esaustivo, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing*, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

Art. 4. (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing*, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, corredata della relativa documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 nonché la presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto il percorso formativo di cui all'articolo 2.

2. La SCIA è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.

3. Il comune trasmette immediatamente la SCIA all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.

4. Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, compresi quelli di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti a quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, il comune, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell'interessato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, nei casi di cui all'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, il comune dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

5. Per la sola esecuzione del *piercing* al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'esercizio dell'attività devono darne comunicazione preventiva al comune e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Tale attività deve essere effettuata in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

6. I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, anche ai fini di cui

all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).

7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 9, definisce, altresì, le modalità per l'esercizio dell'attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.

Art. 4-bis.¹ (Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati)

1. Agli operatori di tatuaggio e *piercing* provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modifiche.

2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing* si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 5. (Manifestazioni pubbliche)

1. Per le attività di tatuaggio e *piercing* svolte nell'ambito di manifestazioni pubbliche, quali fiere, raduni, convegni, la SCIA è presentata al comune ove si svolge la manifestazione.

2. La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

Art. 6. (Vigilanza e controllo)

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività previste dalla presente legge, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, fatta salva la competenza dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente che verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività medesime.

2. Nel caso di carenze dei requisiti igienico-sanitari, l'azienda sanitaria locale indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'azienda sanitaria locale propone al comune di sospendere l'attività.

4. Il comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e qualora siano venuti meno gli altri requisiti di cui alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

¹ Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

5. Nei casi di cui al comma 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9. In difetto di ottemperanza alla diffida, il comune dispone la chiusura dell'attività.

6. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 7. (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* in assenza della SCIA o senza aver effettuato i percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e il sequestro delle attrezzature ed i materiali utilizzati.

2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* senza aver effettuato le attività di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 9 e 10, relativamente al divieto di consumare alimenti o detenere animali da compagnia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa statale e regionale vigente.

6. Restano ferme le sanzioni in tema di rifiuti previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

Art. 8. (Campagne informative)

1. La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, finalizzate alla conoscenza dei rischi connessi ai trattamenti effettuati dagli operatori abusivi, alle pratiche non corrette di tatuaggio e *piercing*, nonché delle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.

Art. 9. (Disposizioni di attuazione. Contributi per tatuaggi a fini correttivi)

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più deliberazioni di attuazione e integrazione della presente legge, che definiscono, anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza, del 5 febbraio 1998, in particolare:

a) i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e *piercing*, nonché i requisiti minimi organizzativi, gestionali e igienico-sanitari delle attività medesime;

b) le attrezzature e i pigmenti colorati utilizzabili, le modalità della loro preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le cautele d'uso dei medesimi;

c) la documentazione che deve essere allegata alla SCIA;

d) le materie d'insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, compreso il sistema di riconoscimento di crediti formativi di frequenza, che consentano di ridurre in tutto o in parte la durata dei percorsi formativi e le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre Regioni e Province autonome, nonché da altri Stati membri dell'Unione europea nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 206/2007, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento nonché la composizione delle commissioni d'esame dei corsi di cui all'articolo 2, comma 3²;

e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e *piercing* da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale;

e bis) i requisiti per l'esercizio temporaneo o occasionale dell'attività di tatuaggio e *piercing* da parte di operatori esteri, nonché la documentazione da presentare³;

f) le modalità di espressione del consenso e gli ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* di cui all'articolo 3, comma 11;

g) le modalità di informazione sul possesso, da parte dell'operatore, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività, sull'esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing* di cui all'articolo 3, comma 12;

h) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;

i) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche;

l) le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.

2. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria nonché delle donne e degli uomini affetti da alopecia areata cronica, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti e i criteri per l'accesso ai contributi per sottoporsi alla tipologia di tatuaggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), nonché i requisiti per realizzare tali tatuaggi, secondo la normativa vigente⁴.

Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie)⁵

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano attività di tatuaggio e *piercing* adeguano la loro attività e il loro aggiornamento professionale alle disposizioni previste dalla presente legge e dalla deliberazione di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione.

² Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

³ Lettera inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1, punto 1.2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

⁴ Comma modificato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

⁵ Rubrica modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

2 bis. Al fine di consentire gli adempimenti di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), fino alla data di adozione delle deliberazioni di attuazione e di integrazione di cui all'articolo 9, per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e *piercing* e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l'attività di tatuaggio e *piercing* continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla medesima data è consentito l'avvio o la prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 4, comma 5, esclusivamente tramite l'utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa comunicazione al comune e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e ferme restando le prescrizioni e i divieti di cui all'articolo 3⁶.

Art. 11. (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) le risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle campagne informative previste dall'articolo 8 e degli interventi correttivi previsti dall'articolo 9, comma 2;

b) la tipologia e il numero dei beneficiari degli interventi realizzati e dei contributi concessi.

Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, concernenti le campagne informative, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le campagne informative relative alle attività di tatuaggio e *piercing*", con un'autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 2, concernenti i tatuaggi finalizzati a sostenere le donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria alleviandone il disagio psicologico, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione di tatuaggi a fini correttivi", con un'autorizzazione di spesa pari a euro 180.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023⁷.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi euro 230.000,00, per ciascuna delle annualità del triennio 2021-2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al pro-

⁶ Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

⁷ Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

gramma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Abstract

The article is a first attempt to examine the legal framework of tattoos as an expression of one's personal identity and of self-determination. It places tattoos in a historical and anthropological background and how, over the last decades, they have become a mass phenomenon in Western societies. It takes into account the issues of freedom of expression, of religion and the principle of non discrimination, together with the need to protect individual health and the steps towards a regulation of tattooing as a profession.